

SEDUTA

103.

SITZUNG

28-3-1952

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE



Ore 9.50.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Appello nominale.

PANIZZA (D.C.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 27 marzo 1952.

PANIZZA (D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?
Il verbale è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 4 che è già stato approvato e che adesso sottopongo al Consiglio. È firmato da Benedikter, Negri e Odorizzi. Un quarto comma che suona così: « *Non può essere eletto Assessore municipale chi ricopre la carica di consigliere regionale* ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Questa disposizione riproduce una identica disposizione della legge per l'elezione dei Consigli provinciali. Con il sistema fin qui approvato, abbiamo compatibilità fra il consigliere regionale semplice ed il consigliere comunale semplice e con l'Assessore, ma non con il Sindaco. Ritengo che sia giusta questa incompatibilità

fra consigliere regionale che è contemporaneamente consigliere comunale, e non può essere Assessore comunale. L'incompatibilità è stabilita dall'articolo 11 della legge 8-3-1951 contenente le norme per l'elezione dei consigli provinciali. Ciò potrebbe valere a maggior ragione per i consiglieri provinciali, in quanto essi esercitano in entrambe le Giunte la vigilanza e tutela, ciò che non succede nei Consigli delle province normali.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo che questo emendamento non possa essere accolto, perché è in contrasto con il secondo comma dell'articolo 74. L'articolo 4 noi lo abbiamo votato, quindi non è possibile né aggiungere né togliere nulla. Se incominciamo a spezzettarlo, questo Regolamento resterà solo un pezzo di cartone.

BENEDIKTER (S.V.P.): L'articolo 74 del Regolamento dice: « *Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio, adottate sull'argomento. Il Presidente decide, inappellabilmente, previa lettura* ». Quindi non è una proposta contrastante. Del resto si potrebbe votare un articolo X, il quale poi, in sede di coordinamento del testo, potrebbe essere inserito nel posto più opportuno.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io ho preso la parola, e la mia osservazione mirava a questo. Può darsi il caso che un giorno, mentre si sta discutendo una legge, un articolo venga approvato in un determinato modo per la mancanza di consiglieri. Il giorno dopo ci sono tutti i consiglieri e, richiamandosi a questo precedente, i consiglieri che ieri non c'erano possono modificare l'articolo, secondo me. Ad ogni modo il Presidente può accettarlo, però lo considero un precedente.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non credo che questo sia il caso da Lei illustrato, perché non abbiamo preso deliberazione su tale argomento.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Lei è già la terza volta che parla, ed il Regolamento dice che si può parlare due volte sole.

CAMINITI (P.S.I.): Il relatore può parlare quanto vuole.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È la relazione questa ?

CAMINITI (P.S.I.): Durante la discussione della legge, se è relatore, può parlare quanto vuole.

PRESIDENTE: Manca il Presidente della Commissione, il dottor Benedikter è il vice-Presidente e può quindi parlare.

CAMINITI (P.S.I.): No, è il relatore.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma questo emendamento non è proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE: Non ritengo che sia in contrasto. Penso che si possa aggiungere un ultimo comma all'articolo 4, che rileggo (*legge*).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Che cosa vuol dire: « *Assessore municipale ?* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È già stato detto ieri.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con questo emendamento aggiuntivo all'articolo 4 è pregato di alzare la mano: 21 favorevoli, 4 astenuti. L'emendamento aggiuntivo è approvato.

Capo V — Della votazione — articolo 32.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Osservo che il primo comma di questo articolo fa a pagni con la grammatica e la sintassi.

PRESIDENTE: « *Deve essere diviso* »; bisogna leggere la parola « *diviso* », che manca.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Alla fine dell'articolo, nell'ultima riga, dopo le parole « *previste* », vorrei pregare di inserire: « dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203, riportate all'articolo 67 e seguenti della presente legge ».

ZANGHELLINI (P.P.T.T.): Faccio notare che nel comma 3 si usa il termine: « *girarci intorno* »; è un errore grammaticale. Bisogna dire, come minimo, « *girare intorno ad esso* ».

PRESIDENTE: « *Possono girare intorno ad esso dopo chiusa la votazione* ».

È posto ai voti l'articolo 32: unanimità.
Articolo 33. È posto ai voti l'articolo 33: unanimità.

Articolo 34. È posto ai voti l'articolo 34: unanimità.

Articolo 35. È posto ai voti l'articolo 35: unanimità.

Articolo 36. È posto ai voti l'articolo 36: unanimità.

Articolo 37.

DEFANT (A.S.A.R.): La dizione del primo comma è un po' indecente; all'articolo 37: il Presidente della sezione è incaricato della pulizia dell'aula. Adesso non sa se è pulizia della sala . . .

CONSIGLIERE: Polizia !

DEFANT (A.S.A.R.): Sarebbe meglio dire: incaricato del servizio di Pubblica sicurezza.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È copiato dalla legge elettorale dello Stato: « *L'adunanza della Commissione è presieduta dal Presidente con i suoi membri* ». Quindi la polizia dell'adunanza e di quelli che sono dentro.

DEFANT (A.S.A.R.): Polizia è un po' troppo generico: « *del servizio di polizia* ».

PRESIDENTE: Qui è stato ripreso esattamente dalla legge nazionale.

Lei propone: « *Il Presidente della sezione è incaricato del servizio di polizia* » e basta ?

DEFANT (A.S.A.R.): Sì, e basta !

BALISTA (D.C.): È sbagliato.

SCOTONI (P.C.I.): Il servizio lo fa l'agente !

PRESIDENTE: Non può essere accolta, perché non è una variazione letterale ma varia il senso. È posto ai voti l'articolo 37: maggioranza, 3 astenuti.

Articolo 38. È posto ai voti l'articolo 38: unanimità.

Articolo 39. È posto ai voti l'articolo 39: unanimità.

Articolo 40. È posto ai voti l'articolo 40: unanimità.

Articolo 41. È posto ai voti l'articolo 41: unanimità.

Articolo 42. È posto ai voti l'articolo 42: unanimità.

Articolo 43. È posto ai voti l'articolo 43: unanimità.

Articolo 44. È posto ai voti l'articolo 44: unanimità.

Articolo 45. È posto ai voti l'articolo 45: unanimità.

La parola all'assessore Negri.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Il disegno di legge porta ora le disposizioni relative allo scrutinio e proclamazione dei candidati. Per la provincia di Bolzano è stato adottato il sistema della proporzionale pura, indipendentemente dal numero degli abitanti dei comuni, e quindi viene applicato anche per piccolissimi comuni un sistema di scrutinio che dovrebbe valere nei comuni con tante e numerose sezioni. Nella legge si è dovuto scindere e separare le operazioni elettorali nei comuni con una sola sezione o due sezioni, perché l'operazione può venire chiusa dalla sezione direttamente o passare all'ufficio centrale, a seconda che esistano più o meno sezioni. Per di più possono venir presentate dai comuni più liste elettorali, e in quel caso ci vogliono norme particolari. La ripetizione, nei nostri piccoli comuni, può avvenire nel conoscere le precise disposizioni, e ricorrere ad articoli sui quali si fa richiamo. Ad ogni modo, sugli articoli che interessano, richiamerò l'attenzione del Consiglio.

PRESIDENTE: Articolo 46. L'articolo 46 è posto ai voti: unanimità.

Articolo 47.

FORER (S.V.P.): Non si potrebbe qui aggiungere al comma a): « o non portino il bollo » ?

PRESIDENTE: « Che non siano quelle previste o non portino il bollo ». È posto ai voti l'articolo 47: unanimità.

Articolo 48. È posto ai voti l'articolo 48: unanimità.

Articolo 49. È posto ai voti l'articolo 49: unanimità.

Articolo 50. Una parte di quanto ho letto è testo della Commissione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): All'ultimo capoverso vorrei fare la proposta di modificare e dire « Il risultato dello scrutinio viene certificato nel verbale ». Perché è naturale che lo scrutinio tratta delle cifre, è superfluo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'articolo 50 con l'emendamento proposto dall'assessore Negri: unanimità.

Articolo 51.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nel primo comma vorrei proporre di omettere: « e la cifra ».

PRESIDENTE: « Dichiarano il risultato nel verbale », e vengono omesse le parole: « e le cifre ». È posto ai voti l'articolo 51 con questo emendamento: unanimità.

Articolo 52. Cade anche qui « e le cifre ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Non: « prendere », ma « prenderne ».

PRESIDENTE: « Ha diritto di prenderne conoscenza », penultimo comma. L'articolo 52 è posto ai voti: unanimità.

Articolo 53. È posto ai voti l'articolo 53: unanimità.

Articolo 54. Non « recisione », ma « ricezione del piego ». Ultimo comma, non « prendere », ma « prenderne conoscenza ». È posto ai voti l'articolo 54: unanimità.

Articolo 55. È posto ai voti l'articolo 55: unanimità.

Articolo 56: Testo della Commissione. È posto ai voti l'articolo 56: unanimità.

Articolo 57. È posto ai voti l'articolo 57: unanimità.

Articolo 58.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nel primo comma è detto: « I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte sinistra della sala riservata all'ufficio ». Vorrei cancellare quel « sinistra » perché può essere anche « destra ».

PRESIDENTE: « Prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio ». È posto ai voti l'articolo 58: approvato all'unanimità con l'eliminazione della parola « sinistra ».

Articolo 59. È posto ai voti l'articolo 59: unanimità.

Articolo 60. È posto ai voti l'articolo 60: unanimità.

Articolo 61. È posto ai voti l'articolo 61: unanimità.

Articolo 62. Il secondo comma è proposto dalla Commissione. È posto ai voti l'articolo 62: unanimità.

Articolo 63. È posto ai voti l'articolo 63: unanimità.

Articolo 64.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Siamo in 23 esatti in aula, ce ne vogliono 24: ne chiami uno in prestito.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 64: unanimità.

Articolo 65. È posto ai voti l'articolo 65: unanimità.

Articolo 66. È posto ai voti l'articolo 66: unanimità.

Articolo 67.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): All'articolo 67 si deve dire: « *Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale, il Tribunale di Giustizia amministrativa, la Corte d'Appello, ecc.* ».

PRESIDENTE: Dopo le parole: « *Giunta provinciale* », viene inserito: « *il Tribunale di Giustizia amministrativa* ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): No, « *l'organo regionale di giustizia amministrativa* ».

PRESIDENTE: Allora: « *l'organo regionale di giustizia amministrativa* ». È posto ai voti l'articolo 67: unanimità.

Articolo 68. C'è una proposta dei consiglieri Cristoforetti - Defant - Banal: « *Si propone che gli articoli dal 68 all' 87 siano votati con semplice enunciazione degli articoli, dandoli per letti* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): In quell'articolo sono prese letteralmente le disposizioni penali della nota legge elettorale, quindi ritengo che quando il Presidente enuncia gli articoli, li si voti senza leggere dato che non si possono modificare.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 68: unanimità.

Articolo 69. È posto ai voti l'articolo 69: unanimità.

Articolo 70. È posto ai voti l'articolo 70: unanimità.

Articolo 71. È posto ai voti l'articolo 71: unanimità.

Articolo 72. È posto ai voti l'articolo 72: unanimità.

Articolo 73. È posto ai voti l'articolo 73: unanimità.

Articolo 74. È posto ai voti l'articolo 74: unanimità.

Articolo 75. È posto ai voti l'articolo 75: unanimità.

Articolo 76. È posto ai voti l'articolo 76: unanimità.

Articolo 77. È posto ai voti l'articolo 77: unanimità.

Articolo 78. È posto ai voti l'articolo 78: unanimità.

Articolo 79. È posto ai voti l'articolo 79: unanimità.

Articolo 80. È posto ai voti l'articolo 80: unanimità.

Articolo 81. È posto ai voti l'articolo 81: unanimità.

Articolo 82. È posto ai voti l'articolo 82: unanimità.

Articolo 83. È posto ai voti l'articolo 83: unanimità.

Articolo 84. È posto ai voti l'articolo 84: unanimità.

Articolo 85. È posto ai voti l'articolo 85: unanimità.

Articolo 86. È posto ai voti l'articolo 86: unanimità.

Articolo 87. È posto ai voti l'articolo 87: unanimità.

Articolo 88. È posto ai voti l'articolo 88: maggioranza, 1 contrario.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non posso essere contrario ?

DEFANT (A.S.A.R.): Naturale !

PRESIDENTE: Articolo 89. È posto ai voti l'articolo 89: unanimità.

Articolo 90. È posto ai voti l'articolo 90: unanimità.

Articolo 91. C'è il testo della Commissione.

BALISTA (D.C.): Abbiamo lasciato in bianco la data, perché l'assessore Negri aveva promesso di interessarsi a Roma per vedere a quale annata potevamo riferirci.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Modifichiamo, diciamo: « *dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alle popolazioni residenti* ».

PRESIDENTE: Allora l'articolo 91 suonerebbe così: « *Per la prima applicazione della presente legge . . . in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente* ».

È posto ai voti l'articolo 91: unanimità.

BALISTA (D.C.): Sono stati inseriti due nuovi articoli.

PRESIDENTE: Articolo 92, nuovo: si emenda con: « *attualmente in funzione nella provincia* ». È posto ai voti l'articolo 92 nuovo: unanimità.

BENEDIKTER (S.V.P.): Abbiamo votato l'articolo 16, del tenore che i membri

della Giunta regionale e provinciale non possono fare parte di nessun Consiglio comunale della provincia. Il testo unico della legge nazionale, all'articolo 17, cioè in quegli articoli che sono resi cogenti dalla legge cornice, dice: « *I membri della Giunta provinciale amministrativa, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, non possono fare parte dei Consigli comunali compresi nella provincia* ». Abbiamo sostituito qui: « *i membri della Giunta regionale e provinciale* », ma abbiamo ommesso i membri della Giunta provinciale amministrativa, che vanno esclusi. E così anche i futuri membri del futuro organo di giustizia amministrativa. Bisogna aggiungere ciò all'articolo 92, o come emendamento aggiuntivo all'articolo 17.

PRESIDENTE: Si potrebbe fare un'aggiunta all'articolo 92.

BALISTA (D.C.): Direi di lasciare stare questa questione perché appena avremo il nuovo organo di giustizia amministrativa, cade la Giunta provinciale amministrativa e le elezioni saranno già fatte.

Sono pochissimi questi membri ed evidentemente non saranno mai nominati fra coloro che sono consiglieri comunali, perché c'è un'incompatibilità tale che non occorre sia sancita in questa legge. Mi pare che possiamo tranquillamente lasciare la legge com'è.

BENEDIKTER (S.V.P.): Questa sarebbe una norma cogente e sembrerebbe che noi volessimo ometterli appositamente.

BALISTA (D.C.): No.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sulla proposta del dottor Benedikter, nel senso

che membri della Giunta provinciale amministrativa non possono essere consiglieri comunali? La proposta è ritirata.

Articolo 93, nuovo. Prima di leggere l'articolo 93 nuovo, c'è la proposta di fare un nuovo articolo 92 bis che diventa 93, e il nuovo diventerebbe 94. Il 92 bis, che poi diventerà 93, norma transitoria, suona così: « *Salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 19 della presente legge, per la prima applicazione della presente legge ci si avvarrà degli elenchi attualmente esistenti presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Trento, a norma dell'articolo 20 del T.U.D.P. 5 aprile 1951, n. 203* ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Nel senso che gli elenchi di coloro che possono essere sempre presidenti dei seggi elettorali possono essere gli elenchi di cui dispone la Corte d'Appello attualmente. Salvo l'iscrizione e la nomina, la possibilità di nominare anche i conservatori ed i vice-conservatori, e salva l'applicazione del secondo comma del nostro articolo in cui sono compresi anche i conservatori ed i vice conservatori, per il resto ci si avvale, per la prima applicazione della legge, degli elenchi statali esistenti.

PRESIDENTE: Questo diventa il nuovo articolo 93. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Articolo 94 nuovo (ex 93 nuovo): È posto ai voti l'articolo 94: unanimità.

Articolo 95: « *La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . . . ecc.* ». È posto ai voti l'articolo 95: 33 favorevoli, 1 astenuto.

CAMINITI (P.S.I.): Mi astengo, non sono d'accordo.

PRESIDENTE: Alla clausola d'urgenza 32 favorevoli.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il Consiglio regionale ha fatto il proprio dovere per rendere possibili le elezioni comunali nella provincia di Bolzano dopo 28 anni che non si sono più avute rappresentanze democraticamente elette, e lo ha fatto due volte. La prima volta nel 1949 e la seconda volta nell'anno 1952, 7 anni la vittoria della democrazia in Europa.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma va!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma nonostante la caduta del fascismo, l'accordo di Parigi, lo statuto di autonomia, non abbiamo ottenuto queste elezioni comunali se non dopo 7 anni dalla fine della guerra. Il Governo a suo tempo, ha rinviato la legge votata dal Consiglio regionale perché è sorta la questione di competenza. Il Parlamento successivamente ha affermato la competenza della Regione, però emanando una legge cornice, che non è una legge cornice, in quanto esorbita molto da quelli che sarebbero i limiti di una legge cornice che dovrebbe fissare i principi fondamentali a cui la legge della Regione, nell'esplicazione delle sue potestà legislative, dovrebbe attenersi. Questa mia affermazione è stata a suo tempo corroborata da sostanziosi ragionamenti, fatti, sia al Senato che alla Camera dei deputati, da autorevoli giuristi. Mi auguro che quando la Regione farà la legge elettorale generale per le elezioni nei comuni in tutto il suo territorio, possano essere superate alcune disposizioni della legge cornice che sono lesive della potestà legislativa, sia pure secondaria, della Regione stessa. Quindi questa legge cornice, secondo la nostra opinione, nello soste-

nere quello che prescrive, non assicura un metodo di applicazione del principio della proporzionalità che rispecchi una giustizia distributiva esatta per la composizione dei consigli comunali, in quanto premia in certo senso i gruppi minoritari i quali si collegano per ottenere i più alti resti. Inoltre, non ci sentiamo tranquilli per quanto concerne l'applicazione, ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali, della legge sulla compilazione delle liste n. 1058, soprattutto dell'articolo 10, che prevede l'iscrizione in via eccezionale di persone che non siano residenti ma che soggiornino in un comune ed abbiano un passeggero centro d'affari e di interessi nel comune medesimo. Qui, a suo tempo, il Ministro dell'interno ha fatto delle precise assicurazioni sull'applicazione esatta di questo articolo 10, sostenendo anche che non possono ritenersi come rientranti in questo articolo i lavoratori che si trattengono per poco tempo per qualsiasi lavoro; per esempio per impianti idroelettrici; questi lavoratori, secondo il Ministro dell'interno, non rientrerebbero nell'applicazione dell'articolo 10, e quindi nella facoltà di iscriversi nelle liste elettorali. Noi ci auguriamo che questa esatta interpretazione ed applicazione dell'articolo 10 possa essere garantita con l'ausilio della Regione, che ha la sua competenza anche nel controllo delle liste e possa, questa esatta applicazione, essere attuata effettivamente anche nei comuni della provincia di Bolzano. Dunque, per rendere possibili finalmente le elezioni ancora nella prima metà di quest'anno ed augurando che almeno al fine della tempestiva celebrazione delle elezioni ci sia anche il consenso all'applicazione per la immediata entrata in vigore della legge, nonostante le considerazioni fatte, il mio gruppo voterà a favore della legge stessa.

(Traduzione dell'intervento in tedesco).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Da 28 anni non ci sono elezioni comunali nella provincia di Bolzano, se vogliamo escludere la città di Bolzano che le ha avute nel 1948. Sono pronto a riconoscere, senza alcuna riserva, che le laboriose popolazioni di queste estreme vallate d'Italia hanno il diritto, come tutte le altre popolazioni, di nominare liberamente i loro consiglieri comunali. Nonostante questa mia convinzione non posso dare il voto favorevole a questa legge, per il contenuto dell'articolo 88. Il contenuto di questo articolo è in contrasto con gli articoli 22 e 48 e con il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, il quale chiaramente esprime che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima di aver commesso il fatto. Ritengo quindi che questo articolo continui a suddividere gli italiani in due grandi masse: gli italiani reprobati e gli italiani buoni. Se il Governo avesse provveduto a sancire quel famoso diritto del referendum che è sancito nella Costituzione, ma che non è affatto regolamentare dato che nessuna legge ne prevede l'applicazione, probabilmente oggi questa disposizione finale della Costituzione non avrebbe più nessun valore. Nonostante il riconoscimento del diritto alla popolazione dell'Alto Adige, mi dispiace di non poter dare il mio voto, perché ritengo questa legge in contrasto con la Costituzione, come ripeto, e con il contenuto dell'articolo 88.

CAMINITI (P.S.I.): Dichiarazione di voto. Questa legge, la votazione dei cui articoli abbiamo ultimata adesso, è stata un po' segnata da un certo disinteresse generale del Consiglio, oltretutto da una preparazione piuttosto affrettata. Vorrei dire che non c'è stata una sufficiente attenzione per il problema fon-

damentale, che è rappresentato dalla preoccupazione che le nuove amministrazioni democratiche comunali, che si creeranno in questa provincia, possano resistere al tentativo o — non so proprio a un tentativo — quanto meno a quel pericolo di antidemocraticità a cui vanno esposti, data la situazione particolare dell'Alto Adige. I pericoli insomma per la democrazia e la democraticità delle elezioni comunali nella provincia di Bolzano, sono maggiori che altrove, e la necessità di garantire il rispetto delle minoranze attraverso forme più concrete, più cogenti, era per me indispensabile. Non mi sembra che questa legge abbia trovato forme tali da assicurare un rispetto per le minoranze che sia tranquillante per tutti. Voglio aggiungere che se è vero che con l'articolo 4 si è tentato questo, l'articolo 3 attraverso una formulazione che ripete quella nazionale e che per l'Alto Adige doveva essere formulata in modo diverso, finisce per neutralizzare i benefici dell'articolo 4. Aggiungo che l'aver respinto la maggioranza del Consiglio — e qui devo dar atto pubblicamente al Presidente della Giunta, a Negri e a Mayr, che hanno votato a favore dell'emendamento — l'aver la maggioranza del Consiglio respinto l'emendamento con cui si chiedeva che nei comuni superiori ai 5000 e in quelli superiori ai 3000 abitanti il numero dei presentatori di liste fosse ridotto, ha — per me — costituito un'altra preoccupazione, poiché così probabilmente diversi partiti non riusciranno ad avere le proprie liste nei comuni della provincia di Bolzano. E di questi partiti possono essere anche quelli della maggioranza o, quanto meno, uno della maggioranza della Regione che potrà subire. Per questo motivo dichiaro di votare contro la legge.

SCOTONI (P.C.I.): Io ed il collega Bettini-Schettini voteremo a favore di questa legge, anche se indubbiamente maggior tempo e maggior studio avrebbero potuto consentire una formulazione più esatta e più corrispondente forse alle necessità. Tuttavia di fronte all'urgenza, alla necessità vorrei dire del provvedimento, riteniamo di poter e dover superare questi particolari pur di ottenere lo scopo fondamentale che si propone questa legge. Colgo l'occasione per esprimere, personalmente, il senso di gratitudine verso il Parlamento che ha accolto l'istanza della Regione, ed in particolare verso tutti quei parlamentari, siano l'espressione dei colleghi della Regione che di altri colleghi, che al chiarimento delle facoltà regionali in sede parlamentare hanno dato il loro contributo.

PARIS (P.S.U.): Dichiaro che, malgrado alcune imperfezioni che sono contenute nella legge e malgrado tutte le critiche del dottor Benedikter, stimando che una regolare amministrazione dei comuni abbia ben maggior valore che tutte le imperfezioni o il perfetto adattamento della legge alla situazione locali, voterò a favore di questa legge anche perché so che nulla nasce perfetto, e che il tempo provvederà a correggerla.

BANAL (D.C.): Siamo lieti oggi, dopo lunga attesa, di poter dare il voto favorevole a questa legge; è unanime la speranza che la votazione di questa legge segni un nuovo atto che porti a un sempre maggior avvicinamento fra i due gruppi etnici.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Dichiaro di votare a favore di questa legge e mi permetto di esprimere il mio pensiero che diversifica sostanzialmente da quello di Benedikter, in tale senso. Nella dichiara-

zione di Benedikter, in sede tecnica, ci possono essere senza dubbio dei rilievi che hanno la loro sostanza; in sede di atteggiamento critico, su quanto è avvenuto, non mi sembrano completamente equi, poiché non è solo questo il problema che il dopo guerra ha posto. Dobbiamo riconoscere e tenere presente che viviamo in un periodo in cui tutte le espressioni politiche dello Stato sono talmente impegnate, ed esiste in Italia una tale convergenza e contemporaneità di problemi, per cui bisogna anche giudicare qualche ritardo equamente, bisogna riconoscere che qualche ritardo può essere determinato da noi. La prima votazione di questa legge per le elezioni comunali costituiva, almeno parzialmente, un errore. Lo avevo dichiarato di tutto cuore ai rappresentanti del gruppo etnico tedesco, superando, per aderire alla loro volontà, delle eccezioni di carattere giuridico che mi parevano evidenti in quanto e per quanto riguardavano le disposizioni relative all'elettorato. Dunque, arriviamo sì con un certo ritardo all'attuazione di un provvedimento che risponde senz'altro ad un legittimo desiderio delle popolazioni, ma riconosciamo che questo ritardo è però compatibile con le condizioni generali di vita e con qualche nostro possibile errore, e quindi accettabile, sia pure augurandosi che in tutti i settori ci sia sempre una maggiore scioltezza e tempestività possibile.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. Prego il segretario di fare l'appello (*votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 30 sì, 6 no.

Si riprende nel pomeriggio alle ore 14.

(Ore 11.15).

Ore 14.30.

PRESIDENTE: « *Schema di legge per l'approvazione dello Statuto del costituendo Ente Autonomo Fiera di Bolzano* ».

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): (*Legge la relazione*).

« *La legge regionale sulla «partecipazione della Regione alla costituzione di enti o società proponentisi la valorizzazione dei prodotti industriali e agricoli» testé approvata, autorizza la Giunta regionale a concretare la partecipazione della Regione alla costituzione dell'Ente Autonomo Fiera di Bolzano, previa approvazione consiliare dello Statuto.*

Già in sede di discussione e approvazione della cennata legge, furono esposti ed accettati i motivi urgenti che autorizzano l'Assessorato alla tempestiva presentazione dello Statuto e del progetto di legge allegato.

Questo prevede:

- a) *l'approvazione dello Statuto dell'Ente quale adempimento dell'articolo 2 della suaccennata legge regionale e del disposto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951 n. 574;*
- b) *l'autorizzazione all'Assessore a consentire variazioni allo Statuto con particolare riguardo alle richieste che potrà porre lo Stato, quale conseguenza della sua partecipazione;*
- c) *i criteri orientativi ai quali la Giunta si conformerà per la nomina dei rappresentanti regionali in seno agli organi dell'ente Fiera.*

Schema di legge

Articolo 1

per l'approvazione del costituendo:

ENTE AUTONOMO FIERA DI BOLZANO

È approvato — per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale n. e per quanto previsto all'articolo 26 del D.P.R. 30-6-1951 n. 574 — l'unico schema di Statuto del costituendo Ente Autonomo Fiera di Bolzano.

Articolo 2

L'Assessore all'industria e commercio è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo dell'Ente ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

È inoltre autorizzato, sentita la Giunta regionale, a consentire, negli interessi ed a nome della Regione, variazioni dello Statuto che venissero proposte dagli altri Enti aderenti fondatori, o venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 3

La rappresentanza della Regione nel Consiglio generale dell'Ente si adeguerà alla composizione etnica della Giunta regionale.

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione ».

STATUTO

dell'Ente Autonomo « Fiera di Bolzano »

Dello scopo

1 - L'Ente Autonomo Fiera di Bolzano ha lo scopo:

- a) di proseguire l'organizzazione delle Fiere campionarie internazionali di Bolzano,
- b) di organizzare l'impianto e l'esercizio di esposizioni e mostre economiche e culturali dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.

Degli aderenti

2 - Sono aderenti fondatori dell'Ente Autonomo Fiera di Bolzano:

- a) lo Stato;
- b) la Regione Trentino-Alto Adige;
- c) la Provincia di Bolzano;
- d) il Comune di Bolzano;
- e) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano;
- f) la Società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano », iniziatrice delle manifestazioni fieristiche di Bolzano.
- g) l'Ente provinciale per il turismo di Bolzano;
- h) la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano;
- i) la Banca di Trento e Bolzano con sede in Trento;
- l) la Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio risparmi e prestiti per commercio e industria », con sede in Bolzano;
- m) l'Associazione spedizionieri e autotrasportatori della Venezia Tridentina, con sede in Bolzano;

n) *l'Associazione delle federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, con sede in Bolzano.*

3 - *Previo consenso del Consiglio generale dell'ente, può partecipare all'ente stesso, come aderente benemerito, qualunque ente, associazione o persona che conferisca al capitale dell'ente una quota di partecipazione non inferiore a lire 2.000.000 (due milioni).*

Del patrimonio

- 4 - *Il patrimonio dell'ente è costituito:*
- a) *dalle attività, mobiliari ed immobiliari, conferite dagli aderenti fondatori od in qualsiasi altro modo acquistate dall'Ente;*
 - b) *dai contributi degli aderenti fondatori e benemeriti, destinati ad incremento del patrimonio;*
 - c) *da donazioni, lasciti, legati, erogazioni ed ogni altro contributo di enti pubblici o privati destinati ad incremento del patrimonio;*
 - d) *da una quota parte delle eccedenze attive nette di ciascun esercizio.*

5 - *La responsabilità degli aderenti fondatori e benemeriti, ad ogni effetto di legge, si intende limitata alle quote versate o per le quali è stato assunto formale impegno di versamento.*

6 - *L'ente provvede, in via normale, al raggiungimento degli scopi per i quali è stato costituito con il ricavato di ogni iniziativa o concessione relativa alla sua attività, con il contributo di enti o persone e con gli interessi attivi del patrimonio.*

Dell'amministrazione dell'ente

7 - *L'Ente Autonomo Fiera di Bolzano è amministrato:*

- a) *dal Presidente;*
- b) *dal Consiglio generale;*
- c) *dalla Giunta esecutiva.*

Del Presidente

8 - *Il Presidente, scelto fra i residenti nella Provincia di Bolzano, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige.*

9 - *Il Presidente rappresenta l'ente a tutti gli effetti di legge. Egli convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e ne attua le rispettive deliberazioni.*

Dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

Del Consiglio Generale

10 - *Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria, il commercio ed il turismo della Regione Trentino-Alto Adige.*

Esso è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

- a) *sette in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, designati uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero dei trasporti e delle comunicazioni, uno dal Ministero dell'industria e del commercio, uno dal Ministero del commercio con l'estero;*
- b) *sette in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, designati dalla Giunta regionale;*

- c) quattro in rappresentanza della Provincia di Bolzano, designati dalla Giunta provinciale;
- d) tre in rappresentanza del Comune di Bolzano, designati dal Consiglio comunale;
- e) due in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, designati dalla Giunta camerale.
- f) cinque in rappresentanza della Società Cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano », designati dall'Assemblea generale dei soci;
- g) uno in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione;
- h) uno in rappresentanza della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione;
- i) uno in rappresentanza della Banca di Trento e Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione;
- l) uno in rappresentanza della Società Cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio risparmio e prestiti per commercio ed industria », designato dal Consiglio di amministrazione;
- m) uno in rappresentanza dell'Associazione spedizionieri ed autotrasportatori della Venezia Tridentina, designato dal Consiglio direttivo;
- n) uno in rappresentanza dell'Associazione delle federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, designato dal Consiglio di amministrazione;
- o) due in rappresentanza degli espositori della Fiera campionaria internazionale di Bolzano, designati dal Presidente dell'Ente;
- p) ogni aderente benemerito.

11 - I Consiglieri durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica dei nuovi nominati sarà quella dei membri a cui sono succeduti.

12 - Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'ente. Ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere ed adotta i provvedimenti all'uopo occorrenti. In particolare, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, decide circa l'assunzione di mutui e provvede a tutte le incombenze previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Consiglio generale elegge, nel suo seno e fra i Consiglieri residenti nella provincia di Bolzano, la Giunta esecutiva ed un vice-Presidente, il quale ultimo coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

13 - Il Consiglio generale è convocato almeno tre volte all'anno ed ogni volta che, indicandone i motivi, lo richieda per iscritto al Presidente almeno un terzo dei suoi membri.

14 - Per la validità delle riunioni del Consiglio generale è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni sono fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Della Giunta esecutiva

15 - L'ordinaria amministrazione ed il funzionamento interno dell'ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive del

Consiglio generale, spettano alla Giunta esecutiva, composta dal Presidente dell'ente e da un vice-Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio generale a norma dell'articolo 12.

16 - Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni stesse sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

17 - La Giunta esecutiva è autorizzata ad assumere anticipazioni di cassa e può sostituirsi al Consiglio generale per quegli atti di gestione straordinaria che rivestono carattere di assoluta urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio generale nella sua prima successiva adunanza.

Del Segretario generale

18 - Il Segretario generale è nominato dal Ministero dell'industria del commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, su proposta del Presidente dell'ente.

Egli è a capo del personale e dirige e sovrintende agli uffici ed ai servizi.

Il Segretario generale assiste alle sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Del Collegio dei revisori dei conti

19 - Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale per il Trentino-Alto Adige, ed è composto di sei membri, designati rispettivamente:

- a) uno dal Ministero delle Finanze;
- b) uno dal Ministero dell'industria e del commercio;
- c) uno dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;
- d) uno dalla Giunta provinciale di Bolzano;
- e) uno dalla Giunta del Comune di Bolzano;
- f) uno dal Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano.

20 - I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice Civile per i Sindaci delle Società per azioni, in quanto non siano modificati dal presente Statuto.

21 - I revisori dei conti durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio generale determina preventivamente l'indennità spettante ai componenti il Collegio dei revisori dei conti.

Del bilancio

22 - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta esecutiva, deve essere approvato dal Consiglio generale almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio generale deve approvare il conto consuntivo sottopostogli dalla Giunta esecutiva ed accompagnato dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti.

23 - Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così devolute:

- a) il 30% al patrimonio;
- b) il 50% alle riserve;

c) il 20% a disposizione del Consiglio generale per iniziative che incrementino direttamente lo sviluppo della fiera o i settori del commercio e dell'industria, per iniziative di assistenza sociale, e per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'ente.

24 - Tanto i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, quanto le deliberazioni impegnanti il bilancio dell'ente per cui di un esercizio finanziario, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio tramite la Giunta regionale che esprimerà su tali atti il proprio parere.

Dell'Amministrazione straordinaria

25 - Il Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'ente, può sciogliere il Consiglio generale ed affidare l'Amministrazione straordinaria dell'ente ad un Commissario.

26 - La gestione commissariale deve essere limitata allo stretto tempo necessario per la ricostituzione nei normali organi amministrativi.

Dello scioglimento

27 - L'ente potrà sciogliersi per deliberazione del Consiglio generale con il voto dei rappresentanti di almeno i quattro quinti del capitale conferito.

28 - Il Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, potrà provvedere allo scioglimento dell'ente per manifesta impossibilità di raggiungere i fini.

29 - La liquidazione dell'ente verrà assunta, in via normale, dalla Giunta esecutiva. Qualora a ciò ostino particolari motivi, il Ministro per l'industria e di commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, nominerà un liquidatore.

30 - Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto dell'ente verrà ripartito tra gli aderenti fondatori e benemeriti in proporzione alle quote dagli stessi conferite.

NORME TRANSITORIE

31 - Fino al riconoscimento legale dell'Ente Autonomo Fiera di Bolzano a norma dell'articolo 12 del Codice civile e fatta salva la partecipazione dello Stato quale aderente fondatore, valgono le seguenti norme:

- a) Il Consiglio generale dell'ente è formato dai rappresentanti degli aderenti fondatori intervenuti nell'atto costitutivo e nel numero previsto dal presente Statuto;
- b) le nomine di cui agli articoli 8 e 18 del presente Statuto sono domandate dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, sentito il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti è composto dai membri di cui all'articolo 19 del presente Statuto, ad eccezione di quelli previsti sotto le lettere a) e b).

CASTELLI (D.C.): Anche lo Statuto per l'Ente Fiera di Bolzano deve essere approvato con una legge, come abbiamo fatto per la società Avisio. A differenza di quest'ultimo, i Consiglieri non sono venuti in possesso della relazione della Commissione legislativa, la quale avrebbe dovuto riunirsi e mandarci la sua relazione, o, quanto meno, avrebbe dovuto adottare il provvedimento di urgenza; riunirsi

e mandarci 48 ore prima della discussione la sua relazione. Mi consta che la commissione si è riunita ma non ha esaminato i dettagli dello Statuto. Sembra che, ad esempio la commissione sia stata intenzionata di ridurre il numero dei membri che compongono il consiglio di amministrazione. Pertanto, sono convinto della necessità, dell'urgenza che questo Statuto venga approvato con legge, anche attraverso le dichiarazioni che ieri ci ha fatto l'assessore Girardi. Vorrei però richiamare il Consiglio a mantenere quegli articoli del Regolamento che il Consiglio stesso ha votato. Proporrei che la commissione si riunisse entro le 48 ore previste dall'articolo 81, di mandare la relazione e poi di passare alla discussione dello statuto.

AMONN (S.V.P.): La Commissione legislativa si è riunita ieri d'urgenza perché soltanto ieri alla Commissione è stato presentato il testo della legge e la relazione dell'Assessore, e la Commissione non ha avuto quindi il tempo e la possibilità, di esaminarlo prima. Però è arrivata alla decisione di approvare quanto viene detto nella relazione dell'Assessore, e di raccomandare l'approvazione dello schema di legge per quanto riguarda la legge stessa, e si rimette al Consiglio per il breve contenuto di questa legge. Noi abbiamo creduto di abbreviare in questo modo i termini, perché la presentazione di una relazione avrebbe avuto la necessità e urgenza di accettare questa legge. Effettivamente la Fiera di Bolzano deve avere un proprio rappresentante fra gli attuali membri fondatori.

BALISTA (D.C.): Mi associo a quanto ha detto Castelli, e penso che la medesima procedura che è stata richiesta alla Commissione agli affari generali ripetuta in occasione

di questa recente tornata del Consiglio, sia riservata anche alla Commissione industria e commercio. Quindi desidero la relazione. Siccome il Presidente del Consiglio si è rifiutato anche l'altro giorno di accettare una relazione orale da parte mia ed ha desiderato la relazione scritta, desidero che questa stessa procedura regolamentare venga applicata anche nel caso in esame. Quindi desidero vedere, per eccezione personale, la relazione scritta della commissione all'industria. Deve essere uguale per tutti i presidenti e per tutte le commissioni. Volevo relazionare oralmente in due o tre occasioni, anche per la questione di Fisto, e invece abbiamo dovuto convocarci 3 volte. Se il Consiglio ha voluto così nei confronti della Commissione affari generali, mi pare giusto che tutte le commissioni debbano seguire la stessa procedura per regolamento.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ritengo che gli oratori Castelli e Balista abbiano ragione sostenendo la questione formale che lo statuto sia esaminato secondo la procedura seguita per lo statuto dell'« Avisio ».

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): È esatta l'interpretazione data dai signori Consiglieri per quanto riflette l'eventuale distribuzione delle relazioni. C'è però l'articolo 81 del nostro regolamento, il quale consentirebbe anche la relazione orale, bisogna tener conto, però, del fatto specifico che questo statuto che ci accingiamo a preparare e che abbiamo messo con procedura d'urgenza nel gruppo di lavoro di questa tornata ha già avuto elaboratissimi esami da parte di tutti gli enti partecipanti, particolarmente del Consiglio provinciale di Bolzano. Capisco che questa non è una ragione per dire che, se è stato esaminato così attentamente, noi dovrem-

mo sorpassare e decidere frettolosamente. Mi permetto pregare i signori Consiglieri di tenere conto di questa situazione di fatto, poiché se il comitato promotore non può dar corso alla licitazione dei lavori al massimo entro il giorno dieci del mese venturo, si corre il pericolo di non poter arrivare a preparare e costruire il complesso edilizio per l'esposizione autunnale. È questo il motivo d'urgenza sul quale richiamo l'attenzione dei signori Consiglieri, tenendo conto che lo statuto che noi adesso esamineremo, verrà sottoposto susseguentemente all'esame del Ministero industria e commercio, il quale potrà — osservo che qui è prevista la partecipazione dello Stato — portare tali variazioni da doverlo sottoporre ad un eventuale riesame da parte del Consiglio regionale, dato che l'ente aderente principale previsto è lo Stato. Questa la determinazione che consente esclusivamente alla Giunta regionale, di superare formalmente l'obbligo fissato dalla legge, per poter dare l'adesione e nominare il rappresentante. Ma lo Statuto come tale, la vera approvazione allo stesso verrà data in sede di Ministero dell'industria e commercio. Quindi, sostanzialmente, questa approvazione non è definitiva: dovremo tornarci sopra nel momento in cui lo Stato detterà le sue norme per accettare lo Statuto. Questo atto formale consentirà alla Giunta di poter nominare il proprio rappresentante e consentirà l'immediata licitazione dei lavori.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Capisco che nello stato d'animo del Presidente della Giunta provinciale di Trento, che in questo caso ha preso la parola come Presidente della Commissione agli affari generali, ci siano due sentimenti. Un sentimento di giustizia, in quanto la norma adottata in un caso dovrebbe essere applicata in tutti i

casi; l'altro un po' di risentimento, forse, perché fu invitato in altro caso a dover riconvocare la commissione per perfezionare la procedura formale.

BALISTA (D.C.): Nessun risentimento, il regolamento vale per tutti!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Però io, che mi sono sempre largamente dispensato di considerare e studiare il regolamento essendo questo compito particolare della Presidenza del Consiglio, vedo che l'articolo 81 non dovrebbe portarci all'applicazione rigorosa che abbiamo fatto nei casi precedenti cui fa riferimento l'avvocato Balista, in quanto che, al primo comma, è previsto che le relazioni devono essere fatte pervenire almeno cinque giorni prima della discussione dei disegni di legge. In questo secondo comma si ipotizza molto chiaramente la possibilità di una relazione orale, che è anche prevista da altra disposizione del regolamento — ora non saprei dire quale — per il caso in cui la commissione e i singoli commissari, all'unanimità, approvino il disegno di legge e che dispensa dal presentare una relazione scritta. Un po' perché questa norma del secondo comma autorizza un'interpretazione in questo senso, un po' per esigenze pratiche di urgenza, fatte presenti dal nostro Assessore, pregherei il Presidente della Commissione di non voler insistere su questa cosa, in maniera che si possa esaminare lo statuto.

BALISTA (D.C.): Potrei accettare personalmente questo suggerimento del Presidente della Giunta regionale, a condizione che fosse definitivamente data l'interpretazione che le relazioni scritte possono essere sostituite da relazioni orali. Ho chiesto l'altro

giorno la medesima interpretazione, e mi è stata data risposta negativa. Ora, se resta fissato che l'articolo 81 può avere applicazione in ogni caso quando il Presidente della Commissione, di qualsiasi commissione, intende di poter sostituire a una relazione scritta una relazione orale, se viene accettata questa interpretazione, io sono molto lieto: ma deve essere accettata una volta per sempre.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso accettare questa interpretazione. Le commissioni legislative ci sono, e devono interpretare e predisporre tutta la materia perché il Consiglio possa pronunciarsi con una certa serenità. Se in casi eccezionalissimi si vogliono accettare i due enunciati dall'articolo 81, possiamo fare uno strappo, ma che la norma sia costituita dai lavori della commissione e dalla presentazione di una relazione scritta. Su questo punto bisogna aderire alla proposta del Presidente della Giunta provinciale, non c'è dubbio, perché altrimenti avremo sempre eccezioni, e le commissioni che cosa ci stanno a fare ! ?

PRESIDENTE: Da quanto ho sentito dal consigliere Amonn, la Commissione si è riunita ieri, ha esaminato lo Statuto. Ha dato un parere o non ha dato un parere orale la Commissione ?

AMONN (S.V.P.): Ho già detto che la Commissione ha accettato la relazione dell'Assessore; inoltre raccomanda, in via di massima, l'accettazione della legge presentata che consiste in 4 articoli, rimettendosi — per quando riguarda il contenuto dei 4 articoli — alla discussione in Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Sono di questo parere: si può anche fare una relazione orale quando

la Commissione è d'accordo e non cambia una virgola del progetto di legge che ha da studiare. Se la Commissione porta degli emendamenti, oralmente non li può portare, perché devono essere portati a conoscenza dei Consiglieri prima, e perché questo avvenga devono essere redatti per iscritto e distribuiti. Se la commissione non cambia una virgola, basta secondo me, anche la relazione orale che è prevista all'articolo 81. In questo caso, se la commissione, dopo aver esaminato l'argomento — infatti ieri lo ha esaminato — intende portare delle modifiche, ci deve essere sempre la relazione perché queste modifiche devono essere a conoscenza dei consiglieri in tempo perché essi possano prepararsi sulle nuove proposte della commissione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Domando che alla discussione di questa legge si soprasseda, perché non considero la riunione della commissione dell'altro ieri come una vera e propria riunione di commissione. Facevo parte anch'io di quella commissione ed ho abbandonato i lavori in quanto nella saletta della commissione legislativa si trovavano degli estranei, che non fanno parte del Consiglio regionale. Quindi, non avendo partecipato alla seduta, e non essendo da considerarsi accolta la relazione dell'Assessore e della Giunta all'unanimità, chiedo che venga presentata la relazione scritta con regolare seduta della commissione, dove farò presente i miei emendamenti.

PRESIDENTE: Rimango dell'opinione che se la commissione non ha modificato nulla, basti la relazione orale che è stata fatta dal signor Amonn; perciò si potrebbe iniziare la discussione. Metto ai voti la proposta di iniziare subito la discussione, considerando

sufficiente la relazione orale fatta dal signor Presidente della Commissione. Lascio decidere al Consiglio.

BALISTA (D.C.): L'articolo 42 del regolamento può effettivamente dare ragione all'interpretazione data dal Presidente della Regione alla questione. Però contesto che possa essere messa ai voti la questione in questa forma, perché il consigliere Amonn ha dichiarato che, in via di massima, è d'accordo, mentre l'articolo 42, penultimo comma, dice: « *qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una commissione, all'unanimità, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la Commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre... ecc.* ». Integralmente, quindi, senza riserve, non in via di massima soltanto; solo allora la Commissione può astenersi dal fare una propria relazione e: « *può proporre al Consiglio che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo* ». E la commissione deve essersi espressa all'unanimità di voti. Ora, io non so se questa Commissione si è espressa all'unanimità o meno. Qualche consigliere potrà seccarsi del mio intervento. È seccato anche a me l'altro giorno, perché era una cosa in cui la convocazione della Commissione, non aveva più ragione di essere. Quindi, signor Presidente, chiedo l'interpretazione esatta e integrale dello Statuto e del Regolamento. Il medesimo rispetto che chiedo per me, lo chiedo anche per gli altri. E gli altri Presidenti di Commissione, il medesimo rispetto che io ho per loro, essi lo devono avere per la Commissione agli affari generali.

PRESIDENTE: La materia è sospesa, si riunisce il Consiglio per martedì.

Passiamo all'« Ordine del giorno Benedikter ».

BALISTA (D.C.): Volevo chiedere a che punto è la situazione di Fisto.

PRESIDENTE: La trattiamo la prossima volta.

BALISTA (D.C.): Forse si può trattare anche la Fiera di Trento!

PRESIDENTE: Nella prossima seduta. L'ordine del giorno del dottor Benedikter è del seguente tenore:

*« per il Gruppo — S.V.P. —
del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige
(1949—1952)*

*sul disegno di legge circa la istituzione dell'Ente
« Parco nazionale Brenta - Adamello - Stelvio »
presentato al Senato della Repubblica il 23 febbraio 1951.*

Premesso che la Regione Trentino-Alto Adige ha potestà legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna,

premesso che in base all'articolo 58 dello Statuto le foreste di proprietà dello Stato nella Regione costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione,

premesso che secondo le Norme di attuazione di cui al D.P. n. 574 del 30-6-1951 le foreste di proprietà dello Stato nella Regione sono trasferite nel patrimonio regionale con decorrenza 1 luglio 1949;

premesso che in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1951 fu soppresso il comma secondo dell'articolo 99 nel testo proposto dalla Commissione interministeriale che prevedeva che il parco dello

Stelvio conservi il carattere nazionale conferito dalla legge 24 aprile 1935, n. 740, con la quale venne costituito, e la sua gestione tecnica ed amministrativa resti affidata all'azienda autonoma di Stato per le foreste demaniali con le norme per essa vigenti,

si presentano le seguenti osservazioni:

- 1) *Il disegno di legge in parola rende praticamente illusoria la competenza della Regione in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna, sottraendo alla medesima parti di territorio vastissime delle province di Bolzano e Trento e sottoponendole a disciplina di legge statale. Formalmente tale sottrazione sarebbe giustificata dal fatto che il parco progettato comprenderebbe anche una piccola parte della provincia di Sondrio. Prescindendo da questo frammento la Regione potrebbe senz'altro esercitare la propria competenza sul territorio restante, il che per diversi motivi evidenti è da preferire di gran lunga ad una disciplina con legge statale.*
- 2) *Il disegno di legge è sostanzialmente, come ogni legge di tale genere, una legge per la protezione della flora e della fauna. Non si può tuttavia trascurare il fatto che il territorio in questione, almeno per quanto concerne la provincia di Bolzano, non è una zona vergine disabitata, ma per una zona di alta montagna presenta una notevole densità di popolazione, i cui interessi senza dubbio devono prevalere su quelli della fauna in genere e non viceversa, come avverrebbe senz'altro o almeno potrebbe avvenire con l'applicazione del progetto di legge in parola. Entrano in questione le foreste, alpi pascoli che formano parte integrante dell'economia per la popolazione del territorio colpito, in*

massima parte piccoli contadini di montagna, per cui tali beni devono essere considerati in prima linea sotto il punto di vista di fondi di reddito per la popolazione.

Anche con l'applicazione più mite il disegno di legge comporterebbe nel territorio in questione l'aggiunta di ulteriori e penetranti vincoli burocratici all'agricoltura. Se poi il disegno di legge dovesse essere applicato secondo l'intento dei professori di botanica e zoologia, che, a quanto sembra, lo hanno abbozzato, esso si risolverebbe in una legge per lo spopolamento della montagna nelle valli colpite.

- 3) *La protezione della flora e fauna alpina non è solamente auspicabile ma assolutamente necessaria. Tale protezione dovrebbe esplicitarsi in linea generale per tutto il territorio della Regione, senza con ciò escludere a priori disposizioni speciali per zone limitate secondo il concetto di riserve protettive come sarebbe quella per la conservazione dell'orso alpino.*

IL CONSIGLIO REGIONALE

- 1) *Dichiara inaccettabile la proposta di legge in sede nazionale in questione;*
- 2) *Esige il passaggio nella proprietà e nella amministrazione della Regione del demanio forestale dello Stato per l'intero territorio della medesima, ivi compresa la parte della provincia di Bolzano assegnata attualmente al parco nazionale dello Stelvio;*
- 3) *Riserva la cura della protezione della flora e della fauna alpina in tutto il territorio della Regione e l'eventuale creazione di una riserva protettiva per la conservazione dell'orso bruno delle alpi alla futura legislazione regionale ».*

BENEDIKTER (S.V.P.): Di questo argomento si è già discusso in Consiglio due volte, senza tuttavia arrivare ad una conclusione. In occasione della seconda discussione ho presentato, a nome del mio gruppo, l'ordine del giorno del quale tuttavia, per ragioni formali, è stata rinviata la discussione per essere messo regolarmente all'ordine del giorno della successiva sessione. Nel frattempo vi è stata una richiesta in forma di circolare da parte del Presidente della Giunta regionale, rivolta ai comuni interessati perché prendano posizione, perché si esternino sul progetto di legge di iniziativa dei senatori, e perché esprimano anche il loro parere sulla delimitazione del nuovo parco, preparco, anello di protezione, ecc. Veniva chiesto, cioè, un parere su una fase e un modo di attuazione di una legge, la quale, in linea di principio, doveva ritenersi non accettabile, in quanto lesiva della potestà legislativa della Regione, e che quindi rappresenterebbe un elemento di contrasto fra Giunta e Consiglio regionale su questo argomento. In connessione con questa circolare ai comuni interessati della Val Venosta, si è avuta una riunione di tutti i delegati dell'Associazione contadini della provincia di Bolzano, e il 2 marzo di quest'anno 200 contadini si sono riuniti a Silandro per prendere posizione su questo argomento.

Vorrei farmi portavoce di questa Assemblea tenutasi il 2 marzo, dicendo in poche parole che sarebbe ora di finirla veramente con questi parchi, sia nella forma vecchia che nella forma nuova, perché la popolazione contadina non vuole assolutamente saperne. Vorrei che il Consiglio regionale o singoli consiglieri di altre parti avessero assistito a questa manifestazione di contadini. La Val Venosta è già abbastanza angariata dalle questioni del rifornimento idrico, dell'irrigazione,

e conduce una lotta per la propria esistenza, per la conservazione della fertilità delle proprie coltivazioni rispetto alle imprese idroelettriche. Il voler rimettere sul tappeto una nuova regolamentazione di un parco o il voler ristabilire e regolamentare, come si è fatto in effetti, con le Norme di attuazione, il Parco creato nel 1935 che, fino a poco tempo fa, non è stato in effetti regolato o amministrato come dovevasi, significa voler aggiungere una angaria sulla popolazione, la quale si trova già in una lotta per l'esistenza per quanto concerne la questione delle acque, e che ha condotto alle parti di estensione del vecchio parco una lotta di esistenza contro le misure fin qui adottate circa l'amministrazione del parco stesso. È stato già parlato molto su questo argomento, anche in sede di Consiglio, senza concludere nulla. Vorrei semplicemente, facendomi portavoce della parte interessata, chiedere insistentemente al Consiglio che si concluda per l'abolizione del vecchio parco e l'accantonamento di nuovi parchi in quel territorio. La stessa assemblea era del parere che si doveva da parte della Regione, emanare disposizioni protettive per la flora ed anche per la fauna, in linea generale. Su questo sono d'accordo; ma che non si ritorni sull'idea originaria del parco con quelle acquisizioni restrittive e quella ingerenza nella libertà delle proprietà private, e in quella libertà di coltivazione e di amministrarsi la propria economia, quali sono previste nelle Norme di attuazione uscite in novembre dell'anno scorso per il parco e quali sono previste, identiche ed anzi più pericolose, per il progetto del nuovo parco.

MUTHER (S.V.P.): È veramente deplorabile il fatto che l'amministrazione dell'attuale parco, consisti in questa forma. Quello

che ha meravigliato di più è stata l'uscita delle Norme di attuazione venute appena l'anno scorso, in un'epoca in cui la popolazione rurale si attendeva una sistemazione razionale del parco e non un peggioramento dell'amministrazione del parco stesso. Basta considerare che nelle zone che sono attualmente coperte e protette dal parco, il ceto rurale con questa situazione quasi non può più esistere. Non hanno nessun mezzo di protezione contro la selvaggina, che in certo qual modo può svilupparsi come vuole. Abbiamo soprattutto quella zona a destra di Laces, fino al confine svizzero, dove vicino al confine non possono più coltivare le loro aziende, perché sono minacciate dalla selvaggina, aziende che fino adesso stentatamente possono ancora vivere ma che in seguito alla selvaggina e alla mancata sistemazione del parco, non avranno più i mezzi necessari per poter vivere, perché la selvaggina distrugge annualmente e quasi totalmente il raccolto della segala, unico cereale che possa essere coltivato a quelle altitudini. Quindi, insistentemente, anche in occasione dell'assemblea tenuta a Silandro, la popolazione rurale ha votato quest'ordine del giorno che chiede che il parco venga sistemato definitivamente. Non deve meravigliare se tante volte la popolazione si aiuta uccidendo, per legittima difesa, la selvaggina. Quindi è assolutamente necessario che il Consiglio intervenga, anche perché compito del Consiglio regionale è di emanare disposizioni in merito; le popolazioni interessate si attendono una decisione quanto prima, nella misura e nella sostanza che renda possibile l'economia agraria in quelle zone e nel senso che tutti due, il parco e l'economia, possano vivere insieme.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il consigliere Benedikter ha presentato un ordine

del giorno e lo ha illustrato. Dalla lettura del suo ordine del giorno mi sono convinto che egli ha perduto il senso delle proporzioni. Dalla sua illustrazione mi sono convinto che è una persona dotata di molto umorismo: noi possiamo condividere — non interessa quello che dico io a lui, tanto i voti li diamo noi, non lui — potrei condividere la preoccupazione per la costituzione di questo Parco soprattutto quando pensiamo che il giorno nel quale si doveva discutere la legge o, meglio, l'indirizzo di questa legge già presentata da un gruppo di senatori e deputati, sono arrivati molti telegrammi da quella zona. Qualche consigliere qui presente li aveva preannunciati, come noi avevamo preannunciati quelli della Trento-Malé. È chiaro, quando i telegrammi arrivano a mazzi, evidentemente c'è qualcuno che li ha sollecitati. Mi dispiace che il Presidente del Consiglio in quell'occasione non abbia letto quei telegrammi e non abbia respinto la richiesta della maggioranza di rinviare la discussione. Al valutato complesso delle ragioni esposte dal punto uno dell'ordine del giorno del consigliere Benedikter, si deve ricordare allo stesso consigliere Benedikter che il parco dello Stelvio è istituito, sia pure con una legge di quell'infame ventennio ecc. ed è composto sì di territorio della Regione, ma anche della provincia di Sondrio. Il parco dello Stelvio ha questo nome perché, disgraziatamente, lo Stelvio fa parte della provincia di Bolzano, ma anche della provincia di Sondrio. Ora, credo che sarebbe assolutamente impossibile, come dice lui, l'abolizione del vecchio parco, in quanto che parte integrante di esso sono anche le montagne e le foreste della zona di Sondrio. È detto qui; il consigliere ha perduto il senso delle proporzioni, quando si agita con parole grosse: è ora di finirla! Aboliamo il vecchio parco;

esige — pagina due punto due — il Consiglio regionale esige! Il Consiglio regionale può fare voti, ma non esigere! Chi è il Consiglio regionale per esigere? Sono contrario a quel famoso disegno di legge, fino ad un certo punto: sono contrario perché il disegno si rivela — basta leggere la relazione — messo insieme da dilettranti; infatti basta avere un minimo di conoscenza di storia naturale, un minimo di conoscenze ordinarie, soprattutto di fauna, per vedere le castronerie che sono comprese nella relazione. Si parla di educazione civica della gente che può istruirsi ad andare a vedere i cervi che vanno in giro, come il famoso cerbiatto di quel famoso film « Cucciolo », quando è notorio che i cervi vanno intorno di notte con il chiaro di luna e non di giorno, non vanno intorno a farsi vedere dalla gente e dagli scolari. Quella relazione che accompagna quel progetto di legge è un insieme di errori talmente formidabili, per quello che riguarda la conoscenza della storia naturale, che per fortuna dei senatori non è stato discusso, perché se qualche consigliere fosse molto preparato, ne avrebbe parlato 4 o 5 ore ed avrebbe fatto ridere la stampa. Ora, dall'essere contrari al progetto di legge, al non aver diritto come Consiglio regionale di esprimere un voto nel quale si dice: fate e valutate bene la situazione, considerate che certe zone si trovano già in difficoltà perché sono povere di boschi e di acque, sono state danneggiate per questioni idroelettriche, ecc. e questo lo vedremo anche nella zona di Tione, non solo in quella dello Stelvio, di Solda, ecc., c'è differenza. Esprimere un voto, dicendo: « signori Senatori e Deputati, fratelli maggiori delle Camere più alte, so-prassedete e studiate bene, perché può essere dannoso per le nostre popolazioni », è un conto; ma arrivare a dire: « esigere, è ora di

finirla », vuol dire, credo, che un ordine del giorno stilato in questa maniera, venga respinto senz'altro, anche da coloro che condividono qualcuno dei punti di vista, e da coloro che riconoscono, come me, che non sia il caso di addivenire alla creazione di questo nuovo parco, che in definitiva non è altro che la creazione di una specie di azienda qualsiasi nella quale ci sono le poltrone ben pagate, titolari delle quali finiranno probabilmente persone che non son certo del partito al quale io appartengo, né di quello delle minoranze.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Gli argomenti sono due. C'è stato un progetto di iniziativa parlamentare per la costruzione del Parco Brenta-Adamello-Stelvio. Di questo argomento noi ci eravamo occupati nella precedente seduta. C'è poi un parco dello Stelvio costituito nel 1935 per il quale furono recentemente pubblicate le Norme di regolamento. È bene che teniamo distinti nella discussione i due argomenti, per arrivare a formarsi un'idea più chiara delle cose, e per manifestare un pensiero che sia aderente a questa duplice situazione. Per il primo ho già avuto occasione di dirvi altre volte, come venne nella mente di questi signori parlamentari l'idea di presentare, realmente in fretta, un disegno di legge, perché pareva imminente un provvedimento di natura fiscale organizzativa, in previsione del quale poteva essere opportuno essere presenti con una richiesta del genere. I signori parlamentari avevano però naturalmente, nei contatti presi con me, dichiarato che in ogni caso, prima di avanzare la discussione del progetto, si sarebbe atteso il parere del Consiglio regionale. Perciò la Giunta portò quel progetto in seno al Consiglio regionale, perché questo si esprimesse. Cosa avvenne quella volta? Quella

volta avvenne che, appunto al limite della seduta, pervennero dei telegrammi, evidentemente, come dice Cristoforetti, predisposti, ma che credo comunque rispondenti ad una effettiva volontà delle amministrazioni comunali interessate. In quei telegrammi si diceva: vi preghiamo di non pronunciarvi senza aver sentito le amministrazioni comunali interessate. In sostanza anche allora vi fu una discussione in cui i pareri si delinearono in senso nettamente negativo per alcuni consiglieri — ricordo Unterrichter, von Pretz, Benedikter e qualche altro nettamente negativi — però il Consiglio non ha pronunciato. Il Consiglio disse: Attendiamo di vedere un po' come le cose si sviluppano, l'argomento ritorni con maggiori elementi di giudizio. Lo dichiarai anche io, comunque mi proposi di esaminare prima di tutto la cosa nei confronti delle amministrazioni comunali, le quali avevano chiesto di essere interpellate. E mi ero proposto di fare dei convegni di sindaci, in Val Venosta, in Val Giudicarie e Ponte di Legno. Praticamente non riuscii più a fare questi convegni, se non uno a Tione, uno solo, approfittando un po' precipitosamente della presenza di alcuni di quegli stessi senatori che avevano presentato il progetto. Che cosa rilevai in quella riunione di sindaci? Rilevai che quel disegno di legge conteneva una specie di duplice cambiale in bianco prima di tutto — non prevedevo si trattasse oggi questo argomento, ora non ho qui gli incartamenti — una duplice cambiale in bianco, perché a un determinato articolo dice che, con regolamento successivo, si sarebbero determinati il parco e per il parco la zona di protezione. Mentre quel grafico che era allegato al progetto non aveva altro compito che quello di definire la competenza territoriale. In secondo luogo, un altro articolo diceva che determinati vincoli da imporre

su queste zone in gradazione diversa, sarebbero essi pure fatti con regolamento. Era quindi difficile pronunciarsi, ed in quel convegno di sindaci dissi: che cosa vi pare? Vogliamo formare una commissione che esamini quali dovrebbero essere concretamente queste zone e che dica quali dovrebbero essere questi vincoli, in modo che questo parco diventi un'iniziativa utile dal punto di vista turistico oltre che scientifico, o vogliamo abbandonare l'idea? Ditemi il vostro pensiero affinché io possa poi portarlo in Consiglio regionale. In quella seduta alcuni sindaci, anzi, la maggioranza, espresse il parere di addivenire alla nomina di una commissione del genere; altri dissero di abbandonare senz'altro l'argomento. Ho riferito queste cose la seconda volta che ne parlammo in Consiglio, e fu in quella tal seduta nella quale abbiamo nominato l'Assessore supplente in seno alla Giunta, quella seduta di cui approfittai per dare comunicazione dello stato di cose in ordine al famoso disegno di legge n. 2140 di riforma della legge del 1933 sugli impianti idroelettrici; ricordo che comunicai anche questo. Già in quella seduta Benedikter presentò questo ordine del giorno sul quale allora il Consiglio non prese deliberazioni, perché pensò di metterlo in discussione nella seduta successiva. Ma anche in quella riunione di nuovo si delinearono pareri nettamente sfavorevoli in certi settori del Consiglio, altri settori non si pronunciarono, in attesa che, in seguito alla presentazione di quest'ordine del giorno, il Consiglio regionale potesse definitivamente pronunciarsi. Essendo impossibile fare il convegno che mi ero proposto per poter poi portare qui la volontà ufficiale delle amministrazioni comunali, decisi di mandare una lettera circolare a tutti i comuni, circolare che non so se Benedikter

ha letto con bastante attenzione, o se forse, nella traduzione tedesca, fu meno fedele che nel testo da me dettato. In essa non dicevo certo di passare alla determinazione della zona pre-parco andando a prendere quindi un atteggiamento più o meno esecutivo di preparazione del provvedimento esecutivo, contro la volontà del Consiglio. In quella circolare facevo la storia esatta della situazione, dicendo: alcuni pensano che sia il caso di nominare una commissione che proceda a questa determinazione, al fine di poter poi giudicare a piena ragion veduta se convenga o no di accettare una proposta del genere, o se si deve accantonare. Altri pensano che si deve accantonare senz'altro. Ditemi il vostro parere. Volete che abbandoniamo senz'altro o volete che facciamo questo studio? Questo è il succo, la finalità della circolare. I comuni l'hanno compreso benissimo, perché la stragrande maggioranza dei comuni nelle Valli del Trentino, nella Val Venosta, nella Valle della provincia di Sondrio, risposero. Ora sono quindi in grado di dirvi che queste amministrazioni comunali, nella stragrande maggioranza, hanno risposto pregando di abbandonare l'idea definitivamente, senza procedere alla nomina di una commissione per lo studio di questi elementi di giudizio che effettivamente ci mancano. Allora su questo problema, a questo punto, avendo avuto modo di conoscere realmente la volontà delle amministrazioni comunali interessate, personalmente penso che il Consiglio possa senz'altro dire: cari signori senatori avete avuto il cortese pensiero di prendere posizione salvo la pronuncia del Consiglio; adesso vi diciamo: abbandonate il disegno di legge. Questo è un argomento. Chiudere la discussione relativamente a quel disegno di legge e proporre che di esso non se ne parli più.

L'altro argomento è invece quello del Parco Stelvio, costituito nel 1935, e a proposito del quale sono state pubblicate le Norme di regolamento due mesi fa. Qui sarei contento di conoscere bene qual'è lo stato di fatto della cosa, se cioè realmente è ancora viva un'amministrazione di quel parco, come opera, che cosa fa. Perché, quando noi abbiamo visto quelle Norme di regolamento in Giunta, abbiamo subito preso posizione, abbiamo subito scritto al Ministero: «Badate che voi avete pubblicato le Norme di regolamento della legge del 1935, ma vi siete dimenticati che è stata costituita una norma primaria della Regione e l'articolo 48 dello Statuto ha superato la legge del '35 e quindi il Parco Stelvio, così come l'avevate disciplinato, non potrà assolutamente continuare ad aver vita perché la situazione legislativa è ormai superata dallo Statuto regionale. Siccome c'è l'interesse di un'altra provincia, bisognerà riesaminare la situazione, ripetendo quello che avevo avuto occasione di dire in occasione dell'emanazione delle Norme di attuazione nostre. Esatto quello che diceva il dottor Benedikter, che in quelle Norme di attuazione era stato allora tentato, da parte dell'Amministrazione delle foreste, di inserire una norma che conservava il parco così come era e l'amministrazione del Parco del corpo forestale. È esatto, ed io ho ottenuto che la norma stessa venisse stralciata dallo schema delle Norme di attuazione. La risposta del Ministero non è stata soddisfacente, è stata una risposta dove si diceva: Va bene, avete la competenza, d'ora innanzi vi interpellaremo in materia. E siccome la risposta non può essere soddisfacente perché non rispetta nella misura dovuta la competenza regionale che dobbiamo difendere, io ho riscritto al Ministero: «No, non si tratta di interpellarci, ma di prendere atto che la

legge '35 è superata e che tenendo presente che vi sono interessi di altre province, dobbiamo tener conto di questa situazione, ma non potete ritenere operante questa legge». Io ho seguito la cosa, in occasione di un'andata a Roma in cui potessi fermarmi invece che 24 ore qualche cosa di più, sarei passato dal Ministero per chiarire ancora una volta questa situazione, come avevo fatto allora. Quindi, in ordine al famoso disegno di legge che avrebbe attuato un'iniziativa nuova, mi pare che possiamo senz'altro deliberare in senso negativo, cioè dichiarare la volontà che il disegno venga effettivamente abbandonato. In ordine al parco dello Stelvio, costituito con la legge del 1935, mi pare invece che l'atteggiamento da tenere è appunto quello di dire che la relativa disposizione istituita di quel parco è oggi superata dalle disposizioni statutarie, e che il parco non può continuare ad avere vita in quanto che la legge che lo ha creato è praticamente abrogata dalla legge costituzionale; esaminare la situazione sì perché, naturalmente, altre province interessate, quale Sondrio, potrebbero avere una parola da dire che noi dobbiamo valutare e valuteremo. Detto questo, per tener distinte le materie affinché il Consiglio possa deliberare più chiaramente, dirò che quest'ordine del giorno di Benedikter, per me, sostanzialmente, con qualche variante, è accettabile. Personalmente non vorrei che fosse detto che il disegno di legge (*legge*). È vero che ci furono dei professori che interloquirono, e lo fecero, a mio modo di vedere, con tanta passione per la materia, che anche se possono aver esagerato devono essere presi umanamente e perfino con simpatia, pur dovendo respingere il concetto. Quindi sopprimerei questo accenno che può sembrare un po' spregevole per l'attività che indubbiamente è stata svolta in perfetta

buona fede e col migliore intendimento. In secondo luogo proporrei a Benedikter di rinunciare al secondo punto dell'ordine del giorno, là dove si dice: « *esige . . . (legge)* ». Questo avviene ed è già avvenuto, abbiamo preferito prevenire, e stiamo adesso presentando la domanda; non si è presentata la relativa operazione tavolare per trasferire la proprietà perché nessuno ci contesta la proprietà di tutto ciò che è demanio forestale dello Stato oggi passato alla Regione, compresa la provincia di Bolzano, e compreso il territorio sul quale, secondo la legge del '35, sarebbe stato costituito il parco dello Stelvio. Questa è una domanda che non ha luogo ad essere presentata, perché la situazione è già tale. Non è la proprietà che il parco trasferisce o mantiene allo Stato, assolutamente. Del resto anche nel progetto di legge dei nostri senatori e deputati la proprietà come tale non veniva toccata, restava alla Regione, ai comuni interessati, ai privati. Se mai, su quelle proprietà doveva costituire un vincolo, la qual cosa è sostanzialmente diversa. Il passaggio di proprietà non abbiamo dunque più bisogno di chiederlo, perché lo Stato ha già disposto con le Norme di attuazione anche per quanto riguarda la parte sottoposta al parco dello Stelvio. Chiarite così le cose, mi pare che il Consiglio possa pronunciarsi più adeguatamente.

BENEDIKTER (S.V.P.): Sono lieto delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, anche perché hanno meglio illustrato la portata di quella circolare che poteva destare apprensioni, e in risposta alla quale ho presentato un'interpellanza soprattutto per quanto concerne questo aspetto. Era ammissibile, cioè, ché, una volta che il Consiglio

regionale ha avocato a sè un determinato argomento, si potessero interpellare in sede amministrativa comuni o altri enti locali, quando il Consiglio regionale doveva pronunciarsi come maggior organo elettivo della Regione? Comunque anche questa interrogazione dei comuni ha dato quel risultato che è stato comunicato, e conferma la istanza, presentata così insistentemente, dalle rappresentanze contadine della zona. E tra quella istanza figura appunto — e questo riguarda la seconda parte, cioè non la nuova ma la vecchia legge — la richiesta, il postulato dell'abolizione, anche di fatto, dello stato giuridico creato dalla vecchia legge, in quanto questa vecchia legge non è mai stata attuata in pieno e quelle determinate misure, per cui è stata approvata a metà, l'hanno risolta a danno della popolazione. Questo senza entrare in particolari. E quindi la popolazione, per quanto riguarda la Val Venosta che è la unica interessata per la riva destra dell'Adige, dalla frontiera Svizzera a Laces, chiede che sia abolito il dato di fatto della vecchia legge. Questo ordine del giorno forse richiede un rimaneggiamento dell'articolo 2. Per quanto concerne la parte narrativa, l'accento ai professori di botanica, io personalmente, e anche il mio gruppo — credo — non abbiamo nulla in contrario per darlo come non presentato e riferito. Quindi propongo che il n. 2 dell'ordine del giorno sia modificato, nel senso che si chiede l'abolizione di fatto dello stato giuridico creato dalla legge '35 e dal regolamento che è uscito dopo l'entrata in vigore dello Statuto di autonomia. Presento l'emendamento in questo senso.

PRESIDENTE: Attendo l'emendamento al punto 2. Nella parte narrativa viene stralciata quella parte che si riferisce ai professori

di botanica: questa parte cade, mentre per la parte conclusiva attendo un emendamento.

È presentato un emendamento del seguente tenore: Punto 2): « *Chiede l'abolizione di fatto dello stato giuridico citato dalla legge 24-4-1935 n. 740, incompatibile con l'entrata in vigore dello Statuto di autonomia, restituendo il territorio alla giurisdizione degli organi competenti secondo l'ordinamento della caccia nella zona alpina* ».

Von PRETZ (S.V.P.): Quest'ultimo punto sarebbe necessario per evitare che, dopo l'abolizione del parco, il territorio diventi caccia libera. Perché nelle zone alpine tutto il territorio è previsto e suddiviso in riserve di caccia comunali, che vale però solo per le zone alpine. Se facciamo quello che prevede il testo unico del 1938 sulla caccia, questo territorio viene automaticamente costituito in riserva di caccia e viene poi usufruito dai cacciatori.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Va bene!

PRESIDENTE: Allora va bene?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, chiarito così, per me va bene!

PRESIDENTE: Il punto 2 viene sostituito con la dizione da me preletta, mentre il penultimo comma della parte narrativa cade.

Pongo ai voti l'ordine del giorno così emendato: 26 favorevoli, 3 astenuti.

Passiamo alle: « Interrogazioni e interpellanze ».

Interrogazione del consigliere Cristoforetti: « *Al Presidente del Consiglio regionale per conoscere quale sia la sua opinione in*

merito all'istituto delle interrogazioni e delle interpellanze, e se ritenga che l'uso dello stesso possa veramente rivelarsi di qualche utilità pratica, se interrogazioni urgenti, delle quali alcune relative a problemi di interesse vitale ed immediato, possono restare più di due mesi senza risposta». Data 6 marzo.

Se si dovessero accumulare parecchie interrogazioni non solo una o due, e non fosse prevista una riunione prossima del Consiglio regionale, ritengo che il Consiglio regionale dovrebbe venir convocato appositamente per la trattazione delle interpellanze e interrogazioni, se l'interrogante ha molta fretta basta chiedere risposta scritta e, in base al regolamento, deve essere data risposta scritta senza che questo periodo fissato possa venir dilazionato. Comunque non è possibile riunire il Consiglio solo per trattare uno o due interrogazioni che debbono venire trattate alla fine di ogni sessione. Ma ripeto, se c'è urgenza di risposta, basta che il consigliere chieda risposta scritta e le viene data prima del Consiglio.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non sono soddisfatto della risposta che ha dato il Presidente del Consiglio alla mia interrogazione. Mi permetto di osservare che l'uso, l'esercizio della richiesta di risposta scritta, è un uso di valore puramente politico. Si chiede una risposta scritta ad un'interrogazione quando si vuole mettere un Ministro o un Assessore di fronte alla necessità di prendere posizione per iscritto; firmata questa lettera serve per la propaganda del partito, per avere nuove masse di voti alle prossime elezioni. L'uso dell'interpellanza, invece, discussa in Consiglio regionale, come al Parlamento ed al Senato, ha lo scopo di portare di fronte all'opinione pubblica ed alla stampa determinati argomenti. Per esempio, ho presentato in gennaio una

interrogazione scritta sulle troppe numerose disgrazie che si verificano nei cantieri. Verrà discussa quando l'Assessore sarà presente; l'altra volta non c'era e questa volta non c'è; forse a luglio la discuteremo. È chiaro che dopo si dirà che l'Assessore, il Commissario del Governo o l'Ufficio del lavoro si sono fatti in quattro per ottenere qualche cosa. Quindi, l'interrogazione in quell'epoca valeva per pungolo e, discussa ed illustrata, poteva, da parte di chi l'ha presentata, portare a conoscenza dei colleghi degli argomenti, casi e circostanze nelle quali era dimostrato che era successo quello che era successo, perché vari proprietari di cantiere non si erano attenuti a determinate regole. Per conto mio ritengo che, siccome c'erano 12 interrogazioni depositate fra quelle mie e di altri consiglieri regionali, non si doveva, il giorno che è stato riunito il Consiglio regionale per quel paio d'ore, al fine di stare alla lettera dello Statuto, rimandare le interrogazioni alla prossima seduta. Si poteva discuterle subito a meno che non si avesse avuto la certezza che entro 15 o 20 giorni il Consiglio si sarebbe ancora riunito.

PRESIDENTE: Interrogazione del consigliere Cristoforetti del 7 marzo 1952: « *Al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale — per conoscere se non ritengano opportuno di dare immediate disposizioni per il pagamento ai dipendenti funzionari, impiegati e salariati, di un acconto da convenirsi a somiglianza di quanto disposto dalle Commissioni del Parlamento e del Senato, in attesa di addivenire ad un giusto allineamento degli stipendi stessi al sopravvenuto maggior costo della vita* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'amministrazione regionale in varie

occasioni, quando argomenti del genere capitano, o appositamente o occasionalmente in esame, si è sempre espressa di applicare al personale dipendente almeno il trattamento di quello dello Stato. Sin da quando abbiamo visto che veniva presa la deliberazione di dare quel tale acconto in attesa dell'emanazione della legge, abbiamo preso una delibera analoga anche noi. Questa delibera, dal punto di vista formale, fu di elaborazione un po' difficile, per le considerazioni che la Corte dei conti ha creduto di fare. Però tutte le obiezioni sollevate sono state chiarite, ed ho avuto dalla Ragioneria la notizia che 4 o 5 giorni fa la delibera è stata registrata, di modo che sarà corrisposto nei giorni prossimi un acconto su per giù nella stessa misura di quello dello Stato in attesa di arrivare alla sistemazione di carattere definitivo, non appena saranno emanate analoghe disposizioni da parte dello Stato.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda gli impiegati della Presidenza del Consiglio, la Presidenza del Consiglio regionale intende, anche per equità, attenersi alle disposizioni che verranno emanate a favore degli impiegati della Giunta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ringrazio il Presidente del Consiglio e della Giunta per le assicurazioni che hanno dato, anzi vedo con piacere che il problema è stato affrontato immediatamente. Ringrazio il Presidente della Giunta regionale anche perché mi risulta che, appena avuta notizia del procedimento statale, ha disposto soprattutto per il personale di fatica della Regione — donne di pulizia, ecc. — un aumento da 80 a 100 lire all'ora. Anche se il prezzo è tuttora basso, l'aumento del 35% c'è stato, il che non è stato ancora

fatto dalla Provincia. Pregherei il Presidente della Giunta provinciale di voler anche, dato che il Consiglio provinciale chissà quando si riunirà, addivenire ad un'uguale equiparazione per le donne addette alla pulizia in Provincia.

PRESIDENTE: Interrogazione del consigliere Scotoni in merito alla Commissione del regolamento. Su questo ho già risposto ad analoga interrogazione, rivolta dal consigliere Cristoforetti in merito ai lavori della Commissione del regolamento. Per cui si può considerare come svolta.

Interrogazione del dottor Scotoni dell'8 marzo 1952: « *Al Presidente del Consiglio regionale — per conoscere se ritenga soddisfacente l'attuale funzionamento della Commissione regionale per le Norme di attuazione, e, nel caso contrario, quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare* ».

Non posso considerare, almeno fino a pochi giorni fa, soddisfacente il funzionamento della commissione per le Norme di attuazione. L'allora Presidente della Commissione ha dato le sue dimissioni, che sono state causa di parecchie disfunzioni della Commissione stessa, perché sulla natura di tali dimissioni si dovettero chiedere parecchie spiegazioni e chiarimenti. Queste spiegazioni e chiarimenti, chiesti anche per iscritto all'ex Presidente della commissione stessa, sono venuti, ed avendo insistito l'ex Presidente a mantenere le sue dimissioni, la Commissione è stata riunita nuovamente per nominare un nuovo Presidente, e un nuovo vice-Presidente, in modo da mettere in grado la Commissione di lavorare più speditamente, il che è stato fatto. Per quanto riguarda le ultime settimane, non posso dichiararmi soddisfatto del lavoro della Commissione, per i motivi che ho detto. Ma devo ritenere che, essendo av-

venuta il 23 marzo un'apposita riunione per nominare il nuovo Presidente ed il nuovo vice-Presidente della Commissione stessa, nel futuro il funzionamento di questa Commissione sarà nuovamente normale.

Interrogazione rivolta all'Assessore all'agricoltura. L'interrogazione era del consigliere dottor Tessmann, ma non c'è l'Assessore, quindi verrà svolta quella interrogazione del consigliere Cristoforetti sul Parco dello Stelvio.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritiro questa interrogazione: sono passati ormai 4 mesi e non ha più scopo.

PRESIDENTE: Allora l'interrogazione sul Parco dello Stelvio del consigliere Cristoforetti è ritirata.

Rinviata l'interrogazione Cristoforetti che interessa l'assessore Rosa, il quale manca.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo pregare il Presidente di voler fissare fin da adesso in quale riunione verrà discussa, di modo che l'Assessore all'assistenza sia presente.

PRESIDENTE: Certo, alla prossima riunione del Consiglio verranno trattate queste interrogazioni rinviate per l'assenza degli assessori Pupp e Rosa. La prossima riunione sarà martedì. Non so se tratteremo la materia nella mattina o nel pomeriggio, perché c'è da trattare lo Statuto della Fiera di Bolzano, e le altre interrogazioni rinviate.

Avverto tutti i membri della Commissione all'industria e commercio che domani alle ore 10,30 si riunisce la Commissione al Palazzo del Commercio per l'esame dello Statuto della Fiera di Bolzano. Prego il Presidente della Giunta di avvertire l'assessore Rosa di venire martedì.

Anche l'interrogazione del Polesine deve essere rinviata per assenza dell'assessore Rosa. Ce ne sono 4 rinviate per l'assenza dell'assessore Rosa.

Interrogazione del dottor Benedikter: « *Interrogo il Presidente della Giunta regionale, se a norma dell'articolo 34 dello Statuto e 2 delle Norme di attuazione (Decreto n. 574 del 30-6-1951) sia intervenuto alla seduta del Consiglio dei Ministri quando si è trattato di Norme di attuazione in materia di bilinguità, successivamente, con Decreto presidenziale n. 1396 del 21 novembre 1951.*

In caso negativo, rivolgo domanda al Presidente se e come intende tutelare un diritto della Regione, anche per riparare ed emendare quanto nel decreto della bilinguità contrasta con la parità di diritti dei gruppi etnici della Regione ». Data: 12 gennaio 1952.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho presentato l'interrogazione a nome del gruppo. È stato deliberato dal Consiglio dei Ministri e successivamente emanato, in un certo senso, impropriamente, un decreto sulla bilinguità, sugli articoli 83 - 84 - 85 dello Statuto. A questa discussione, in sede di Consiglio dei Ministri, che in base allo Statuto, articolo 54, e al Decreto del giugno scorso, doveva essere chiamato ad assistere e a dare il suo parere. Questa assenza del Presidente della Giunta regionale spiega, almeno per noi popolazione tedesca, il contenuto insoddisfacente di questo decreto sulla bilinguità. Il decreto sulla bilinguità prevede che le amministrazioni dello Stato abbiano facoltà per il periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, « *di inserire la lingua tedesca fra le prove di esame nei concorsi per l'ammissione ai gradi iniziali dei ruoli del personale dei gruppi A, B, C, e subalterno. È in facoltà delle*

Amministrazioni di prescrivere in singoli bandi di concorso la lingua tedesca e di riservare in tal caso un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che abbiano superato tale prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie; oppure di includere detta materia come facoltativa con l'attribuzione di un punteggio ». Ora, questo decreto presenta non solo imperfezioni o leggeri difetti di forma, ma un difetto sostanziale, nel prescrivere cioè l'adozione, l'obbligo della bilinguità; l'adozione nei ricorsi diretti alla provincia di Bolzano per posti e impieghi statali, l'obbligo dell'inserimento della bilinguità, non lo prescrive. Stabilisce semplicemente una facoltà delle pubbliche amministrazioni, di cui possono o non possono servirsi. Poi c'è l'inspiegabile clausola dei cinque anni, come se dopo cinque anni non ci sia più bisogno di questa clausola o si sia un rovesciamento della situazione per cui la bilinguità diventi cosa superata. Non risponde alla parità delle due lingue, come è stabilito nell'accordo di Parigi e nell'accordo dell'Austria. A prescindere da questi difetti sostanziali, le tre ipotesi fatte, se le amministrazioni statali effettivamente si avvalgono, non hanno lo stesso valore, la stessa portata, in quanto le prime due ipotesi prevedono di prescrivere i bandi di concorso con la lingua tedesca come materia obbligatoria. La seconda ipotesi è quella di introdurre una prova di esame facoltativo e di: « *riservare in tal caso un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che abbiano superato tale prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie; oppure di includere detta materia come facoltativa con l'attribuzione di un punteggio* ». Risponde anche all'obbligo della bilinguità, potrebbe ancora rispondere.

La terza ipotesi, messa a disposizione in via alternativa, è quella di includere la materia come facoltativa, a non è certamente tale da soddisfare alle esigenze della bilinguità. Dunque, il contenuto del decreto sulla bilinguità, se ha portato un progresso, nel senso che le amministrazioni statali fin qui mantenevano un atteggiamento negativo, in quanto si basavano su un atteggiamento formale poiché, pur essendoci una formula di principio nel trattato di Parigi non c'era nessuna norma che obbligava la clausola di bilinguità, non ha però realizzato lo spirito e la lettera del Trattato di Parigi e dello Statuto di autonomia, che dovrebbero portare all'effettiva introduzione della bilinguità nelle amministrazioni statali della provincia di Bolzano.

Vorrei ricordare che a suo tempo, quando Trento formava parte della provincia del Tirolo, la situazione era del tutto diversa. Vorrei ricordare in breve una descrizione della situazione nel Trentino di allora, com'è riportata negli annali del Ferdinandeum.

PARIS (P.S.U.): Allora non erano tutti tedeschi !

BENEDIKTER (S.V.P.): Da una statistica sulla composizione del personale delle amministrazioni statali di allora, risulta che il 90% dei funzionari e degli impiegati nel Trentino erano del gruppo etnico italiano. Oggi nella provincia di Bolzano abbiamo una situazione per cui il 90% degli impiegati statali sono del gruppo etnico italiano e neanche bilingui. Solo un 10%, approssimativo è del gruppo etnico tedesco. Ciò non rappresenta certo una realizzazione di quella legge speciale a cui rinvia l'articolo 83 dello Statuto di autonomia, cioè l'accordo di Parigi, quella legge statale 22-12-1945 sulla parità dei di-

ritti dei gruppi etnici della Regione e sulla salvaguardia dello sviluppo culturale, come è garantita dallo Stato all'articolo 2 dello Statuto di autonomia.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): In questa interrogativa ci sono due aspetti, uno di forma e l'altro di natura sostanziale. L'aspetto formale è questo: è stato emanato un decreto che si intitola Norme di attuazione dello Statuto speciale, votato con procedimento di decreto legge del Consiglio dei Ministri senza che il Presidente della Giunta regionale fosse convocato per essere presente alla relazione discussa. È vero quanto ha detto Benedikter che questa emanazione è avvenuta improvvisamente. Sapete perché? Perché, su questa materia i competenti uffici legislativi stavano lavorando da parecchio tempo e trovavano difficile per le diverse remore di natura procedurale — convocazione di commissione, ordini del giorno parlamentari — trovare un momento per inserire, secondo le forme di legge ordinaria, questa materia in discussione e in deliberazione. Un bel momento qualcuno dell'ufficio legislativo pensò che si potesse dare la forma di decreto a questa disposizione in attuazione delle Norme dello Statuto in base all'articolo 83, ed allora quella stessa disposizione fu presentata sotto forma di decreto al Consiglio dei Ministri, per troncane un argomento che era in elaborazione da molto tempo e per il quale i rappresentanti della provincia di Bolzano avevano svolto ripetute sollecitazioni. In questa fretta si dimenticarono di convocarmi. Ho fatto presente il mio rammarico, perché è mio dovere esigere il rispetto dello Statuto a questo riguardo. Mi è stato dato atto che realmente si è sbagliato e si spera di evitare questa centralizzazione ed urgenza

in modo che tale inconveniente non si ripeta più. Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale ho già avuto occasione di richiamare l'attenzione del dottor Benedikter sugli articoli 84 e 85 dello Statuto. L'articolo 84 ricorda che la lingua ufficiale nella Regione è quella italiana, e l'articolo 85 dà le precisazioni di quali sono i diritti dell'uso della lingua tedesca da parte dei cittadini di lingua tedesca. È espressamente detto che: « *I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.* »

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali può usare la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario. » Non ne consegue necessariamente che per tutti gli impiegati deve essere richiesta la bilinguità, e ne consegue che gli uffici devono essere attrezzati in modo che il cittadino di lingua tedesca possa usare liberamente la sua lingua quando ha rapporti con pubbliche amministrazioni. Ecco perché in quel decreto è data facoltà di imporre il requisito della bilinguità: le pubbliche amministrazioni, giudicando della composizione dei loro uffici, lo potranno imporre a tutti o a parte degli impiegati, o a nessuno degli impiegati da assumere. Supponiamo, per fare un'ipotesi che ritengo non probabile, che in un determinato ufficio tutti gli impiegati attualmente presenti fossero in possesso dell'uso di tutte due le lingue; per assumere nuovi impiegati si potrebbe benissimo, se venisse meno la disposizione del-

l'articolo 85, prescindere dal requisito della bilinguità perché quell'ufficio sarebbe senza dubbio attrezzato adeguatamente a svolgere la corrispondenza le conversazioni o altro con i cittadini di lingua tedesca, che hanno pieno diritto di esprimersi in lingua tedesca. In altro caso apparirà necessario imporre il requisito per qualcuno, perché si tratta di impieghi e funzioni nei quali l'uso della lingua tedesca, oltre all'italiana, è assolutamente necessario, ai fini di questo articolo. Ecco dunque la ragione di quella elasticità. È stato riconosciuto — e mi ha fatto piacere — che il decreto in questo caso rappresenta un'altro passo avanti nell'adempimento degli impegni presi e che vanno certamente rispettati; spero che anche in avvenire, quando si voglia creare uno spirito di fiducia, questo atteggiamento, che non può non essere leale nelle nostre amministrazioni e nelle nostre Autorità dello Stato, sarà sempre conforme agli impegni presi.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non posso dichiararmi soddisfatto, anche se ho ammirato in questa discussione il senso di obiettività del Presidente della Giunta regionale. Vorrei ricordare che il lotto delle Norme di attuazione che è stato discusso in sede di Consiglio dei Ministri il 22 marzo 1951, prevedeva una disposizione in cui si stabiliva che la lingua interna di fiducia doveva essere l'italiana. Allora il Presidente della Giunta regionale, intervenuto al Consiglio dei Ministri, ha avvertito che questa disposizione era in contrasto con le leggi speciali di cui ricordo gli articoli 84 e 85 dello Statuto, che dicono: Articolo 84 « Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle

leggi speciali della Repubblica ». Articolo 85: « I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario ». Queste leggi speciali sono l'accordo di Parigi inserito nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano e la legge 22 dicembre 1945 n. 825 uscita prima dell'Accordo di Parigi. Nell'Accordo di Parigi si dice: « In provincia di Bolzano è garantito il diritto di parità delle due lingue nella vita pubblica, nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali ». La legge del dicembre 1945 dice che è consentito l'uso della lingua tedesca nel rapporto pubblico, amministrativo e giudiziario e che nei comuni della predetta provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.

I registri dello stato civile debbono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca. Quindi, parità delle due lingue anche nell'uso interno delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È di sei anni fa, non è più di moda !

BENEDIKTER (S.V.P.): E quindi il Consiglio dei Ministri, nella sua riunione del

22 marzo, ha lasciato cadere quell'articolo e ha riconosciuto implicitamente il vigore, sulla base di questa norma, della parità delle due lingue nella vita pubblica. Noi abbiamo sempre lottato per l'attuazione di questo principio e abbiamo sempre ammesso che essa non potesse avvenire che gradualmente. Questa la situazione dei fatti, che costringe ad ammettere detta gradualità; però, se il Decreto sulla bilinguità o anche l'atteggiamento del Presidente della Giunta regionale, dovesse essere ispirato a quell'altro principio, cioè non al principio della parità delle due lingue anche nella vita pubblica, ma al principio per cui basta il sistema coloniale dell'interprete, di uno qualunque che possa avere contatto con il pubblico di lingua tedesca, questo principio lo dobbiamo respingere, perché è contro una elementare esigenza di parità di diritti che, del resto, è sancita anzitutto nello Statuto di Autonomia e, prima ancora, nell'Accordo di Parigi, che è legge statale speciale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche parità di doveri !

BENEDIKTER (S.V.P.): Ed anche parità di doveri, sì ! Quindi mi auguro che il Presidente della Giunta regionale, cogliendo l'occasione di un successivo intervento al Consiglio dei Ministri, possa e voglia far presente questa sostanziale imperfezione del decreto sulla bilinguità e che, in seguito a tale suo intervento, si possa addivenire ad un miglioramento sostanziale del decreto medesimo. Miglioramento che dovrebbe comportare l'inserimento dell'obbligo della bilinguità per gli impiegati statali della provincia di Bolzano, e dovrebbe, si intende, provvedere anche all'abolizione di quella clausola per cui questa conoscenza sarebbe richiesta in quei

cinque anni e poi più. Ritengo la situazione attuale della bilinguità nelle amministrazioni statali regionali, come una delle condizioni fondamentali, quasi a priori, dell'autonomia amministrativa regionale e provinciale, perché ci sia una convivenza pacifica fra le due popolazioni italiana e tedesca, nella provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Interrogazione del consigliere Cristoforetti del 7 marzo 1952: « Chiedo di interrogare il signor Presidente della Giunta regionale, per conoscere se non abbia nulla da dichiarare in merito al progetto di legge sull'organico degli Uffici regionali, del quale dava come prossimo l'invio ai signori Consiglieri già nella seconda decade del mese di dicembre, durante la discussione degli articoli del bilancio relativi al personale, e per la predisposizione del quale progetto era stato per lunghissimo tempo distaccato presso la Giunta stessa un funzionario della Provincia ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Posso informare l'interrogante che, dopo quella risposta data alla precedente interrogazione, ho avuto ulteriori occasioni di intrattenermi con l'Ispettorato generale ordinamento del personale della Ragioneria dello Stato sul progetto che era stato elaborato dal dottor Tommasini. Purtroppo in quelle conversazioni, tenute personalmente da me, sorsero parecchie altre difficoltà, di modo che il pensiero che va prendendo più facilmente il sopravvento è che si debbano attendere in questa materia le norme di coordinamento fra la disposizione transitoria 8^a della Costituzione e l'articolo 4, punto 1, del nostro Statuto. Quella benedetta norma transitoria 8^a, vuole che una legge statale regoli il passaggio degli impiegati dello Stato alle regioni,

e fa obbligo alle regioni di prendere il proprio personale, tranne casi eccezionali, dal personale degli enti statali, delle amministrazioni centrali ed anche dagli enti locali. Questo pensiero va prendendo il sopravvento, così che, discutendo alcuni punti fondamentali su quello schema, i concetti divennero molto complessi, soprattutto tenendo presente la necessità di avere in Regione personale proveniente dalle più varie amministrazioni, con i trattamenti più diversi che si possano immaginare. Ed allora abbiamo ripiegato su altri concetti: in sede regionale abbiamo chiesto alla Corte dei conti se sarebbe disposta a consentire di andare avanti secondo lo stesso metodo empirico suggerito da essa Corte dei conti, per l'impossibilità di avere entro termini ragionevolmente brevi una legge che consenta di dare alla materia una specie di regolamentazione con deliberazioni. È un accordo, ed in linea di massima si è dichiarata favorevole ad esso, di modo che siamo ripiegati sul concetto di dare intanto una disciplina e regolamentazione alla materia, e poi si vedrà con chiarezza se saremo costretti ad attendere le norme di coordinamento emanate dallo Stato, o se l'Ispettorato generale del personale dello Stato, organo consultivo centrale che definisce questa materia, si deciderà a lasciare andare una nostra legge entro determinati limiti, limiti che costituiscano una specie di legge cornice per noi. A questo punto stanno le cose. Adesso il segretario generale ha elaborato questo regolamento; sentirò prossimamente, appena sarò libero, se la Corte dei conti rimane, di fronte alla compilazione concreta di questo strumento, del parere di consentire, e se lo ritiene abbastanza legittimo, nel qual caso proporrei alla Giunta di sottoporre il regolamento anche all'esame della Commissione agli affari generali, per

vedere un po' insieme come stanno le cose. Ma la nostra legge, quella che contavo di poter portare a termine entro un periodo di tempo relativamente breve, ha subito un arresto per queste difficoltà che sono sorte nella discussione che ho avuto con l'Ispettore generale del personale dello Stato.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il Presidente della Giunta regionale sarà molto sorpreso nel sentire dichiarare che sono soddisfatto. Ho presentato questa interrogazione soprattutto perché possano essere eliminati i motivi di disparità. Sono due i motivi di disparità, senza entrare in casi particolari. Il primo motivo è quello determinato di un ex funzionario dello Stato, pensionato, che può essere assunto dalla Regione ed avere per un determinato periodo di tempo un'indennità di trasferta di 90 mila lire al mese. Altro funzionario, in posto analogo, in altro servizio, pur di grado infinitamente superiore a quello con una competenza limitata, a confronto del precedente, viene appunto a ricevere 38 mila lire al mese, perché ha già la pensione. Il secondo motivo è quello degli impiegati assunti ultimamente nella provincia di Bolzano, con il pretesto della conoscenza della lingua tedesca: viene loro corrisposto una indennità di 5 mila lire al mese. Guardate che ci sono degli impiegati della provincia di Trento che conoscono l'italiano perfettamente, quindi dovremo dare loro 5000 lire per la perfetta conoscenza dell'italiano. Non so perché si debba dare 5 mila lire mensili di indennità a quelli tedeschi, allora si dovrebbe darle anche a quelli di Trento che conoscono perfettamente l'italiano. Riguardo poi alle difficoltà che sono intervenute, che hanno fatto tenere nel cassetto quella bozza di decreto di legge, che era un'infamia

elevata a regolamento, specie qualche articolo, quello che prevede la possibilità di dare un calcio ad uno dopo tre anni senza neanche dirgli buona sera, ringraziamo le difficoltà. Ringrazio poi l'avvocato Odorizzi delle chiarificazioni fatte e prego, soprattutto, di giungere all'eliminazione dei motivi di disparità, specialmente di quelli che riguardano le cinque mila lire per la conoscenza della lingua; per lo meno dimostrino che conoscono alla perfezione le due lingue, il che sarà molto difficile. Eliminare anche le altre disparità: l'ingegner Angelini sa bene dove voglio arrivare.

PRESIDENTE: Interrogazione del consigliere Cristoforetti del 7 marzo 1952: *« Chiedo di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere se non ritenga ancora giunto il momento opportuno di rendere di pubblica ragione i nominativi dei componenti chiamati a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per il testo di cultura generale, atteso che le opere concorrenti sono state presentate già dal 31 ottobre scorso, e non mi risulta che in Italia od all'estero si sia verificato il caso di concorsi letterari che a più di quattro mesi dalla scadenza navigano nel più impenetrabile mistero ».*

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Nella vita noi andiamo accumulando esperienze su esperienze. Io ne ho fatta una attraverso questo concorso e ne trarrò tutte le conseguenze.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non farà più concorsi e fa bene!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ho già avuto occasione di dire altre

volte — perché su questo argomento credo di essere stato interpellato già tre o quattro volte, un po' da uno, un po' dall'altro — che, essendosi iniziata una seconda fase, limitata ai quattro premiati, si è dovuto cambiare la commissione radicalmente, perché corrisponda alla domanda precisa dei signori concorrenti. Si è dovuto rifare la procedura e fare una nuova designazione. C'era poi la scelta del Presidente: difficilissima perché, avendo scelto nel precedente concorso Bargellini, ricordando le raccomandazioni del dottor Caminiti di cercare molto, l'ho fatto cercare fra le più possibili persone, forse in ambiente non assolutamente qualificato, e un bel giorno mi dissero che questa persona era un certo professor Giovanni Gozzer, che non conosco, ma di cui mi è stato parlato molto bene.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non lo conosce? Quando Lei era Sindaco, era Provveditore agli studi di Trento.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non l'ho mai saputo. Forse è stato Provveditore agli studi. Mi si disse che era persona preparata adeguatamente e professionalmente, da poter nominare, ed allora, accanto a questa persona, ho nominato le altre persone indicate nel bando. Umberto Tomazoni dal Provveditorato agli studi di Trento, il professor Carmeni Nunzio dal Provveditorato agli studi di Bolzano, il professor Renato Colonna dal Sindacato delle scuole medie di Bolzano, l'onorevole professor Enrico Tamanini dal Sindacato delle scuole medie di Trento, la maestra Laura Botteri dal Sindacato provinciale delle scuole elementari di Trento, il maestro Carlo Zanella dal Sindacato provinciale delle scuole elementari di Bolzano. A questo punto penserete che la Commis-

sione avrebbe potuto cominciare i lavori. Invece non potrà cominciare i lavori, perché siccome nella delibera abbiamo anche stabilito un compenso, la Corte dei conti rilevò che questo compenso era eccessivo. Eccessivo di fronte alla legge, perché la Corte non può esprimere un giudizio di merito su diminuzione di compenso se non c'è una disposizione di legge che lo preveda, se la disposizione non la prevede la Giunta, organo amministrativo, è completamente libera la Corte di fare il giudizio di merito come meglio crede; ora qui, mentre ritenevamo di essere stati modesti — anche perché avevamo avuto la proposta di precedenti membri della commissione, i quali si dichiaravano non soddisfacentemente compensati per quello che avevamo loro dato — ci trovavamo di fronte ad una norma di questo genere, all'articolo 92 dello Statuto, il quale dice: « *Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato* ». Nelle materie in cui la Regione non ha ancora legiferato, si applica la legge dello Stato, che, a questi funzionari che fanno parte di commissioni, dà loro un compenso molto inferiore a quello che noi avevamo qui stabilito. Si tornò a discutere dati e modifiche, finché quella delibera poté venir registrata; ed è stata registrata l' 8 marzo. Ora ho dato immediate disposizioni perché la commissione venga convocata e si pronuncii su questo concorso.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ringrazio il Presidente per le sue chiarificazioni, ma non sono soddisfatto della risposta, e precisamente per la formazione della Commissione. Il Presidente sa benissimo — ed i colleghi possono

vedere — che nella commissione sono comprese cinque persone della Regione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Tutte quelle nominate.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Cosa ne avviene? Che queste persone sono troppo vicine agli interessati che hanno presentato questi testi; soprattutto molte di loro lo sono a quelli di determinata corrente! Uno potrebbe essere di 5 correnti, un altro di 4 o 6...

PARIS (P.S.U.): Di 2 correnti!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): No, di 5 correnti! Non capisco perché si doveva andare a scomodare dei titolari e papaveri. Va bene che a questo e quel signore di Roma, data pure l'importanza, non si poteva ricorrere, ma Venezia è pur vicina per avere un professore universitario! Lei, Presidente, ha avuto direttamente a che fare nelle scuole ed anche, nell'immediato dopoguerra, con elementi che hanno partecipato a concorsi; la commissione sia dunque tale da garantire a tutti i concorrenti che questo premio viene assegnato con giusta equità. Ciò non è possibile se sono amici intimi fra di loro.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma sono designati dal Sindacato, questi!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Che c'entra il Sindacato! Li nomina Lei.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma no! Perché il bando diceva che i membri saranno designati dal Provveditore agli studi di Trento; ho quindi preso quelli che il Provveditore agli studi ha designato;

designato dal Provveditore di Bolzano, ho preso questo Carmen Nunzio.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma chi ha fatto il bando ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'ho fatto io !

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora già il bando è sbagliato.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma insomma, una volta fatto bisogna pur rispettarlo. Uno del sindacato della scuola media, uno della scuola elementare, delle due province. Quindi la designazione è fatta tutta da questi organi, io non ho fatto che metterci la firma, come quando avviene che siamo noi a dire che sarà nominato da tizio su designazione del tale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vediamo dopo il premio che can can viene fuori !

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ad ogni modo state sicuri che concorsi non ne faccio più, personalmente !

PRESIDENTE: Interrogazione Vinante - Scotoni sulla Commissione del regolamento: questa è già stata svolta con la risposta data al consigliere Cristoforetti.

VINANTE (P.S.I.): Va bene.

PRESIDENTE: Interpellanza urgente del dottor Menapace del 4 marzo 1952: «*Al signor Assessore per gli affari generali. Interpello il signor Assessore agli affari generali al fine di conoscere se egli abbia preso nota del fatto che negli annunci ufficiosi finora comunicati alla stampa dal Ministero degli interni, riguardo alle prossime elezioni amministrative, non*

si fa alcun accenno alla provincia di Trento, che non è mai nominata, se egli non abbia appurato quale sia l'intenzione del Ministero degli interni nei confronti dei numerosi comuni della provincia di Trento, che non hanno ancora nominato o rinnovato le loro amministrazioni, e se, infine, non ritenga opportuno — e non per ragioni di competenza, ma allo scopo di poter dare notizie sicure ai comuni interessati — intervenire presso il Ministero dell'interno per far presente la situazione, in modo che tali comuni non vengano dimenticati ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Posso comunicare soltanto: al Commissario del Governo sono pervenute tutte le istruzioni, come nelle altre province, di provvedere alle amministrazioni, e che il 25 maggio, nei comuni della provincia di Trento dove non sono state fatte finora, si provvederà alle elezioni.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - D.C.): L'interrogazione è del 4 marzo e credo che dopo la spiegazione dell'Assessore, la cosa sia regolata.

PRESIDENTE: Interpellanza Vinante - Scotoni dell'8 marzo 1952: «*Al Presidente della Giunta regionale — per conoscere se sia stato invitato alla seduta del Consiglio dei ministri nella quale viene approvato il disegno di legge n. 2054 riguardante: "Provvedimenti in favore dei territori montani"* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non sono stato invitato, ma non saprei perché avrei dovuto esserlo. Questo provvedimento è evidentemente di carattere generale, riguarda tutte le zone montane, nessun riferimento specifico vi è fatto per

quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, con disposizioni che derogano da quelle generali. Mi pare che se in questo Consiglio avessi dovuto essere convocato, dovrei esserlo ogni volta che vengono elaborati dei provvedimenti che, essendo di portata nazionale, trovano la loro esecuzione anche nel territorio della Regione. La interpretazione della norma statutaria va riferita al concetto di materie che « interessano » specificatamente la Regione, per i compiti che la Regione ha secondo le disposizioni statutarie, ma non in senso generale. Altrimenti dovrei intervenire in ogni provvedimento di carattere generale che trova qui applicazione come in qualunque altra provincia della Repubblica, dato che ogni provvedimento potrebbe « interessare » ed io potrei dire una parola. Ma non è questo, mi pare, la portata dello Statuto. Comunque devo rispondere che non sono stato invitato a questa seduta.

VINANTE (P.S.I.): La presentazione dell'interpellanza è data appunto dal fatto che il progetto presentato al Senato riguardava sì provvedimenti a carattere generale; ma con particolare visione dei problemi riguardo le zone montane, e in modo speciale il riconoscimento di quelle associazioni a carattere familiare, associazioni, cioè, rette da antichi statuti e consuetudini, che nella nostra Regione sono in numero molto rilevante. Questi i motivi particolari per cui si riteneva che effettivamente fosse necessario invitare il Presidente della Giunta alla riunione del Consiglio dei ministri. Io, pertanto, desidererei presentare, anzi presenterò, un ordine del giorno al Consiglio, nel quale venga domandato all'Assessore alle foreste l'esame di questo provvedimento, perché poi vengano portati in sede di Consiglio i provvedimenti da pren-

dersi in considerazione di questa disposizione di legge.

PRESIDENTE: Una interpellanza all'assessore agli affari generali del dottor Benedikter è rinviata. Interrogazione del consigliere Defant del 10 marzo 1952: « *Interrogo la Giunta regionale per conoscere le intenzioni della medesima in merito alla riorganizzazione dell'Azienda forestale regionale, e precisamente:*

- 1) *se intende procedere alla riorganizzazione amministrativa e tecnica dell'Azienda prima della scadenza della presente legislatura;*
- 2) *con quali criteri intende procedere alla riorganizzazione della precisata Azienda regionale ».*

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui si tratta evidentemente delle tre Aziende forestali demaniali. Immagino che ora l'interrogante sappia che, fin da un anno fa, in Giunta avevamo elaborato un primo progetto di legge per la creazione dell'Azienda regionale demaniale delle foreste. Saprà che la Commissione legislativa fu perplessa anche su una questione pregiudiziale, se cioè sia o non sia da procedere alla costituzione di apposita Azienda, o se invece sia da mantenere questo settore nell'amministrazione regionale dell'Assessorato. In Giunta ritornammo sull'argomento, tutti convinti che la natura stessa di questa parte del nostro patrimonio esiga un regolamento assolutamente autonomo da ciò che è il normale disbrigo delle pratiche dell'Assessorato, per quel carattere, non solo tecnico in senso silvano, ma tecnico nel senso industriale e commerciale, che esige una regola di vita ed una struttura adeguata appunto alle funzioni commerciali ed industriali. Allora abbiamo elaborato un nuovo testo di prov-

vedimento legislativo, proprio per la costituzione di una Azienda autonoma con determinati criteri. Devo ritenere che questo testo sia già alla Commissione per l'esame, perché l'abbiamo varato un mese e mezzo fa; quindi la Commissione — non so se la Commissione all'industria e commercio o la Commissione all'agricoltura e foreste — che lo avrà ricevuto, su di esso dovrà pronunciarsi, perché l'abbiamo inoltrato con questo intendimento: non procedere solo al riordinamento formale e burocratico, ma costituire un organismo a sè, con le caratteristiche ed i lineamenti che il Consigliere interrogante apprenderà dallo stesso disegno che abbiamo trasmesso per l'esame.

DEFANT (A.S.A.R.): Nella mia interrogazione vi sono praticamente due domande: una implicita ed una esplicita. A questa ha risposto bene; devo dedurre che il lato produttivistico verrà affrontato nella sua interezza ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, in quello schema è così.

DEFANT (A.S.A.R.): Questo è quanto ho dedotto dalla Sua risposta, e La ringrazio.

PRESIDENTE: Interrogazione del consigliere Defant, del 10 marzo 1952: « *Interrogo la Giunta regionale per conoscere se intende affrontare entro la presente legislatura l'annoso problema zootecnico ed economico delle razze bruna e bigia. Si vorrebbe inoltre conoscere se la Giunta intende affrontare tale problema con provvedimenti di carattere legislativo* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Manca l'assessore Pupp, ma credo di poter rispondere anch'io. Vede, qui noi sor-

ridiamo, ma il problema è realmente grave. È realmente grave non solo per la situazione di disagio che si è creata nella valle di Fiemme e in parte della Valle di Fassa, e, per adesso, dilagato in provincia di Bolzano; ma perché — e l'Assessore più dettagliatamente potrà dirle — ormai in parecchie riunioni questo problema è riaffiorato con certi aspetti polemici e vivaci contrastanti fra brunisti e bigisti. Per quello che riguarda la provincia di Trento, in una riunione che ho fatto, presenti pochi rappresentanti — uno o due rappresentanti di un settore ed uno o due dell'altro settore — invitati a chiarire confidenzialmente gli opposti punti di vista, ho maturato questo convincimento: che in sostanza, sia pure con accorgimenti tecnici che vanno studiati in sede tecnica, sia il caso di rendere libera la vita di tutte due le razze, senza smentire l'indirizzo zootecnico generale in favore della razza bruna, come Lei sa. Il problema altrimenti non può trovare una soluzione legislativa se non facciamo noi una legge, una nuova legge, perché le leggi attuali attribuiscono il compito della disciplina in questa materia alle Camere di commercio, le quali emettono dei provvedimenti intesi a dare una disciplina di indirizzo zootecnico, che il Ministero dell'agricoltura ratifica. Attualmente quindi, in conseguenza dell'emanazione delle Norme di attuazione, la procedura da seguire è la proposta di un provvedimento, da emettere dalla Camera di commercio, ratificato dal Presidente della Giunta regionale anziché dal Ministro dell'agricoltura e foreste. Ho chiamato allora l'attuale Commissario della Camera di commercio di Trento — per Bolzano la cosa non appariva in quel momento così urgente come per Trento — l'ho ascoltato nel doveroso esercizio delle sue funzioni, ho sentito ed accolto la Commissione provinciale dei veteri-

nari, che ha di nuovo gravissime difficoltà per delle soluzioni, quali quella della verifica, che considererebbero una transazione, perché affermano che la contemporanea presenza nella stessa località delle due razze, inevitabilmente si tradurrebbe in un danno per l'una e per l'altra. Recentemente mi proponevo di considerare un po' la possibilità di esaminare, insieme con l'Assessore, questo argomento, appena finiti i lavori del Consiglio. Perché pendente questo Consiglio, lo stesso Vinante osservò nuovamente l'urgenza di un provvedimento, anzi mi presentò qualche rappresentante della razza bigia che attendono misure di qualche genere. Anche a loro ho promesso che, appena finito il Consiglio nel giro, spero, di pochi giorni, potrò esaminare questa situazione. Se da profano non giudico male, adesso, dopo la situazione che va delineandosi nella provincia di Bolzano, a quanto mi ha detto Pupp, lo studio da fare è questo: le due razze possono coesistere quando si sia in grado di impedirne la contemporanea coesistenza nello stesso luogo, perché così non c'è danno, e, viceversa, quando noi si sia in grado di prescrivere una determinata disciplina per la riproduzione — e spero lo potremo fare — perché avendo già creato un po' l'organizzazione nel settore zootecnico con i centri di fecondazione, potremo forse creare appunto qualche possibilità di coesistenza senza danno né per l'una né per l'altra. Se questo sarà, mi pare che ci troveremo in situazione di dettaglio, perché così non si contrasta né chi vede un indirizzo né chi ne vede un'altro. Liberi di prendere entrambe le possibilità e di vedere realmente se, portata la disciplina nel settore, si riveleranno definitivamente migliori le caratteristiche genealogiche e funzionali di una razza o dell'altra. Perché, per adesso, si dice che la bruna è migliore nel rapporto fra latte

e lavoro per la media montagna; per l'alta montagna si dice invece che il triplice rapporto è migliore nella razza bigia. I brunisti non sono d'accordo su questo, perché affermano che anche la bruna ha saputo resistere in zone di duemila metri; altri ritengono che l'agricoltore abbia obiezioni per il rapporto di resa fra il lavoro ed il latte, come dovrebbe essere auspicabile ai fini generali dell'economia. In conclusione, appena ho il tempo di riprendere con l'Assessore questo argomento ed orientare uno studio verso questa soluzione, se questo studio, che non credo molto lungo, (è una osservazione statistica, e gli elementi sono stati presi, ripresi ed elaborati) se questo studio concluderà in questo senso, credo che il Presidente della camera di commercio non avrà difficoltà a portarmi subito il provvedimento che senz'altro ratificherò.

DEFANT (A.S.A.R.): Prescindendo dall'entrare in merito alla maggior o minor utilità dell'una o dell'altra razza, ci troviamo di fronte ad un problema essenzialmente economico. L'introduzione della razza bruna non era che un generale orientamento dello Stato in quel tempo. Oggi l'aumentata produzione della carne, non ha più il significato dell'aumento della carne nel 1930-31 e avanti. Oggi si tratta dell'interesse degli allevatori, perché oggi lo Stato dispone le importazioni ed esportazioni con manovre diverse; si tratta, non di eliminare la bigia o la bruna; ma di non danneggiare coloro che per ragioni particolari — che possono sempre dimostrare — credono opportuno fare la scelta su una razza invece che su un'altra. Si assiste al fenomeno — e si tratta sempre più che altro di indirizzo burocratico — che, seguendo le tradizioni, giunge a un determinato indirizzo e intende

favorire una razza piuttosto che un'altra. Questo è uno sconcio, è un indirizzo prettamente anti-economico, perché i migliori giuristi, in tutti i campi dell'economia, sono coloro che esercitano normalmente; non possono essere che dei burocrati di un Ministero che impostano un'azione del genere! Perciò raccomando al Presidente di fare e svolgere un'azione che ristabilisca una situazione di diritto, lesa da molti anni.

PRESIDENTE: Interpellanza Scotoni - Vinante in data 8 marzo 1952: « *Al Presidente del Consiglio regionale, per conoscere se in considerazione del fatto che ormai da oltre tre anni si dibatte in Consiglio e fuor del Consiglio la delicata e complessa questione delle competenze dei vari organi regionali, e della necessità di un chiarimento in merito, non ritenga di proporre al Consiglio una procedura idonea al fine di consentire al Consiglio stesso di giungere ad una decisione in proposito* ».

Dico subito che questa materia è delicata e difficile, perché si tratta di interpretare lo Statuto, il quale prevede i vari organi della Regione, e si tratta di delimitare, il che è anche molto difficile, al centesimo fin dove arriva la competenza di un organo e dove cessa la competenza di uno ed entra e comincia la competenza di un altro organo. Non sono dell'opinione però che questa decisione ci abbia dato molto fastidio negli ultimi tempi, perché le interferenze fra Consiglio e commissioni sono state pochissime, fra competenza delle commissioni legislative e competenza del Consiglio e della Giunta. Non ho avuto l'impressione che si siano state delle interferenze reciproche, almeno in questi ultimi tempi. C'è contrasto qualche volta, si è visto qualche volta che il Consiglio ritiene

di poter nominare membri di una commissione, mentre la Giunta dichiara che i membri di detta commissione devono venire nominati dalla stessa perché è sua competenza esclusiva, e non del Consiglio. Ma gravi interferenze di competenze non ho veduto, perciò non ritengo personalmente di approntare, di proporre e trovare una procedura idonea per far decidere al Consiglio in merito, anche perché l'esperienza è ancora poca. Ma posso invece, — se l'interpellante desidera — preparare un progetto di legge, da sottoporre alla Commissione agli affari generali e dalla stessa valutato e studiato, in cui si tenti di limitare e definire esattamente le competenze dei vari organi regionali. Avverto subito, che una tale legge corre sempre il pericolo di non essere perfetta ed intralciare qualche cosa; comunque si può tentare.

VINANTE (P.S.I.): Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta del Presidente del Consiglio, anche perché realmente, pur non essendo stati numerosi i casi di conflitto di competenze, ne abbiamo avuti con le leggi di questi ultimi giorni. Presenterò un ordine del giorno col quale chiederò di affidare alla Commissione per le Norme di attuazione l'esame di questi argomenti, affiancato da giuristi di una certa fama, per definire e delimitare dette competenze.

PRESIDENTE: Va bene. Questo secondo ordine del giorno lo tratteremo alla prossima sessione. Le altre interrogazioni e interpellanze non si possono più svolgere per mancanza degli Assessori, e si svolgeranno martedì. Martedì verrà trattato lo Statuto della Fiera di Bolzano, la legge di Fisto e le interpellanze.

La seduta è tolta.

(Ore 17.10).